



Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 650

Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

Indice

1. DDL S. 650 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	4
1.2.1. Testo DDL 650.....	5

1. DDL S. 650 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 650

XVIII Legislatura

Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

Iter

23 ottobre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.650

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Roberta Pinotti](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Vito Vattuone](#) ([PD](#)), [Stefano Collina](#) ([PD](#)), [Laura Garavini](#) ([PD](#)), [Tatjana Rojc](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **11 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 21 del 12 luglio 2018.

Classificazione TESEO

DIFESA NAZIONALE , MINISTERO DELLA DIFESA , AMMINISTRAZIONE DELLE FORZE ARMATE

Classificazione provvisoria

Articoli

COMPETENZA (Artt.1, 3, 4), MINISTRI (Art.1), UFFICI (Art.1), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.1), BILANCI PUBBLICI (Art.1), DIRETTORI (Artt.2, 3), SEGRETARI GENERALI (Artt.2, 4), CAPO DI STATO MAGGIORE (Artt.2, 3, 8), ARMA DEI CARABINIERI (Artt.2, 3, 7), PROGRAMMI E PIANI (Artt.2, 3), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.2), SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Art.2), GENERALI E AMMIRAGLI (Art.3), ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI (Art.3), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.3), EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI MILITARI (Art.3), ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE MILITARE (Artt.3, 5, 8), MARINA MILITARE (Artt.3, 7, 9), ESERCITO (Artt.3, 7, 9), AERONAUTICA MILITARE (Artt.3, 7, 9), INCARICHI (Art.3), ABROGAZIONE DI NORME (Art.4), ACCADEMIE E SCUOLE MILITARI (Artt.5, 10), SANITA' MILITARE (Art.6), AVANZAMENTO DI MILITARI (Artt.7, 9), COMMISSIONI DI AVANZAMENTO (Art.7), UFFICIALI (Art.7), DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI (Art.7), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.7), GRADUATORIA (Art.7), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI

(Artt.8-10), PERSONALE MILITARE (Art.9), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.9), ETA' PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Art.9), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.9), FORZE ARMATE (Artt.2, 8)

Assegnazione

Assegnato alla [4^a Commissione permanente \(Difesa\)](#) in sede referente il 23 ottobre 2018. Annuncio nella seduta n. 50 del 23 ottobre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea),
Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 650

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 650

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PINOTTI**, **VATTUONE**, **COLLINA**, **GARAVINI** e **ROJC**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2018

Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ripropone il testo dell'atto Senato n. 2728-A (Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione), di iniziativa governativa, approvato dalla Commissione difesa del Senato l'11 ottobre 2017 a seguito di un intenso lavoro svolto dalla Commissione.

Poiché detto provvedimento è stato approvato dalla Commissione difesa nella scorsa legislatura, al fine di non disperdere il prezioso lavoro svolto e di dar luogo al più presto alla riforma strutturale e organizzativa dello strumento militare, si auspica, in sede di esame del presente provvedimento, l'applicazione di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 81 del Regolamento del Senato che prevede che una procedura abbreviata per i disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura.

Il presente disegno di legge è inteso ad avviare il processo di implementazione normativa del progetto di riforma strutturale e organizzativa del Ministero della difesa e, in particolare, dello strumento militare, attuando alcune delle indicazioni tracciate dal *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa*, approvato dal Consiglio supremo di difesa il 21 aprile 2015 e presentato alle Commissioni riunite e congiunte 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati il 14 maggio 2015.

Come enunciato dal *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 8), il progetto di riforma è inteso a delineare, con una prospettiva di medio termine, lo strumento militare che possa meglio assolvere i compiti di sicurezza internazionale e di difesa, individuando al contempo il modello di *governance* e di conseguente organizzazione che possa garantire la rispondenza a moderni criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

A tal fine, sono individuati quattro ambiti di intervento (§ 295-299):

1) la revisione della *governance*, con l'obiettivo di ridurre il livello di risorse umane e finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto, a parità di capacità operative esprimibili (§ 146), consentendo una più efficace direzione politica e un'azione armonica e sinergica delle diverse componenti dello strumento militare, da attuare secondo i seguenti principi (§ 147-149):

- organizzazione per funzioni strategiche - direzione politica, direzione strategico-militare, generazione e preparazione delle forze, impiego delle forze e supporto alle forze - eliminando ogni duplicazione e accorpando le unità che svolgono le medesime funzioni;
- unicità di comando, al quale è affiancato il principio della direzione centralizzata ed esecuzione decentrata, con l'obiettivo di realizzare una più efficace direzione politico-militare e strategico-militare

della Difesa e una gestione unitaria dei processi di pianificazione, acquisizione e impiego delle capacità e del supporto integrato;

- efficienza ed economicità di funzionamento, che rappresentano gli obiettivi principali dell'azione riformatrice;

2) l'adeguamento del modello operativo, mediante:

- il passaggio da una visione interforze delle Forze armate ad una maggiore integrazione fra le varie componenti, nel rispetto degli specifici domini di azione;

- l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

- la riduzione dei livelli gerarchici e la semplificazione delle procedure;

- il rafforzamento delle capacità operative dello strumento militare con quelle delle organizzazioni internazionali di riferimento;

3) il personale militare, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia operativa delle Forze armate mediante:

- la rimodulazione della ripartizione degli organici tra le diverse categorie di personale, da realizzare mediante un incremento della aliquota di personale a tempo determinato e un proporzionale decremento di quella del personale in servizio permanente, in modo da assicurare la graduale diminuzione dell'età media dei militari in servizio, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità;

- l'abbassamento dell'età massima per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata e la revisione del sistema delle ferme;

- l'incremento delle misure per agevolare la ricollocazione nel mondo del lavoro del personale delle Forze armate congedato;

- la revisione del sistema di avanzamento degli ufficiali ai gradi di generale;

- la revisione del quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri Dicasteri;

- la revisione del sistema delle indennità d'impiego operativo;

4) la politica scientifica, industriale e di innovazione tecnologica della Difesa nell'ambito delle relative attribuzioni, con l'introduzione di modelli organizzativi che assicurino una collaborazione ad ampio spettro tra la Difesa, l'industria e il mondo universitario e della ricerca.

Attraverso il progetto di riforma lo strumento militare risulterà più allineato con quelli degli altri principali paesi europei e questo favorirà una maggiore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa europea. La possibilità di un confronto e di una collaborazione su basi più omogenee è già di per sé un valore aggiunto perché ridurrà le attuali distanze, realizzando: strutture operative, assetti organizzativi, *iter* formativi più simili ai maggiori *partner*; definizione comune dei requisiti; programmi collaborativi di ricerca, sviluppo e produzione. La nuova Difesa dovrà, quindi, essere più europea, pur rimanendo profondamente italiana, nella consapevolezza che una maggiore efficienza del nostro strumento militare rappresenta anche il nostro contributo alla costruzione di una sicurezza e difesa più europea.

In relazione alla particolare complessità della materia da disciplinare, il presente disegno di legge, composto di undici articoli suddivisi in due capi, prevede due modalità di intervento:

- disposizioni di diretta applicazione, intese ad attuare una revisione complessiva della *governance* dello strumento militare, ispirata ai principi del rafforzamento della direzione politica, della unicità di comando e della distinzione delle competenze (articoli 1, 2, 3 e 4), nonché ad adottare misure organizzative nei settori della formazione (articolo 5), della sanità militare (articolo 6) dell'avanzamento dei dirigenti militari (articolo 7), in funzione del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare;

- il conferimento al Governo della delega legislativa per la revisione del modello operativo delle Forze armate (articolo 8), in materia di personale delle Forze armate (articolo 9), nonché per la

riorganizzazione del sistema della formazione (articolo 10), prevedendo altresì il procedimento per l'esercizio delle stesse (articolo 11).

Il capo I prevede disposizioni di diretta applicazione relative alla riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture (articoli da 1 a 7).

Al fine di escludere che dall'attuazione delle misure previste possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ciascuna delle disposizioni racchiuse nel capo I contiene una clausola di invarianza finanziaria, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

In particolare l'articolo 1 prevede interventi di revisione delle attribuzioni del Ministro della difesa, al fine di adeguare alle esigenze di sicurezza internazionale e di difesa gli strumenti per l'esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo e in vista della graduale definizione di una politica di difesa comune europea. È previsto altresì il riassetto della disciplina relativa all'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, attualmente ricompresa in quella degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del codice dell'ordinamento militare.

In conformità alle indicazioni contenute nel *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 160, 204 e 206), gli interventi di revisione delle attribuzioni del Ministro della difesa sono intesi innanzitutto a rafforzare la direzione politica del Dicastero, adeguandola alle nuove esigenze emerse nell'attuale contesto di crisi socio-economica, mediante l'inserimento di alcune disposizioni volte ad assicurare l'autonomia decisionale del Ministro nella definizione delle strategie e nell'elaborazione delle politiche per l'indirizzo del Dicastero.

Le misure di intervento possono così riassumersi [lettera a)]:

- rafforzamento delle attribuzioni del Ministro della difesa, previste dall'articolo 10, comma 1 lettera b), del codice dell'ordinamento militare, mediante la previsione di un potere di direttiva del vertice politico in materia di politiche industriali, di sviluppo e impiego dello strumento militare, di politiche per il personale, di attività informativa e di sicurezza nonché di attività tecnico-amministrativa concernenti il settore della difesa;

- attribuzione al Ministro della difesa del compito di approvare la «strategia di sviluppo tecnologico e industriale della Difesa» (SIT), intesa quale programmazione delle più idonee soluzioni tecnico-operative in termini di struttura delle forze, mezzi e sistemi di arma per l'adeguamento e l'evoluzione dello strumento militare;

- attribuzione al Ministro della difesa del compito di proporre, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, un disegno di legge di spesa pluriennale per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa;

- attribuzione al Ministro della difesa del compito di sviluppare, in materia di esportazione e di rapporti intergovernativi tesi alla cooperazione militare, politiche di partenariato e di trasferimento di tecnologie, privilegiando gli accordi «Governo a Governo».

Con tali interventi viene affidata al Ministro della difesa la piena responsabilità politica nella conduzione del Dicastero, estendendo il suo potere di iniziativa a tutti i settori della complessa organizzazione.

In particolare la previsione di una legge di spesa pluriennale per il finanziamento sessennale si propone di assicurare una programmazione nel lungo termine, comunque rivedibile con cadenza triennale ed inserita nell'ambito della programmazione finanziaria nazionale (legge 31 dicembre 2009, n. 196), garantendo attraverso il pieno coinvolgimento del Parlamento la stabilità delle risorse e, di conseguenza, una corretta pianificazione dei programmi di spesa. Va sottolineato, al riguardo, come la maggior parte dei sistemi di difesa ad alto contenuto tecnico e tecnologico, siano essi finalizzati a scopi prettamente militari o a finalità dualistiche, necessitano di un sostegno economico duraturo non solo per l'acquisizione ma anche per l'aggiornamento degli stessi, questi ultimi essendo divenuti sempre più frequenti e necessari alla luce dei rapidissimi progressi scientifici, tecnologici e della contingente situazione di instabilità internazionale.

La previsione di una legge di spesa pluriennale per il finanziamento sessennale impone la modifica anche dell'articolo 536, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, mediante l'inserimento di tale

nuovo meccanismo di finanziamento, con l'indicazione dei relativi contenuti; mentre viene lasciata invariata la modalità di finanziamento dei restanti programmi, i quali continueranno ad essere deliberati in ambito governativo [lettera d)].

Al fine di aumentare i livelli di trasparenza nella individuazione, scelta ed approvazione dei piani di investimento di interesse della Difesa e, al tempo stesso, per aumentare la responsabilizzazione in tali decisioni per le relative scelte politiche, è altresì previsto che il Ministro della difesa, all'atto della presentazione del disegno di legge di spesa pluriennale per il finanziamento sessennale, illustri al Parlamento il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensivo degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo delle capacità, nonché l'elenco dei programmi in corso e il relativo piano pluriennale di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno di essi.

In conformità con le indicazioni del *Libro bianco per la sicurezza internazionale e per la difesa* [§ 160 - § 163], si passa, dunque, da un sistema di programmazione degli investimenti e di previsione della spesa nell'ambito della Difesa di responsabilità prevalentemente governativa, ad uno a preponderante rilevanza parlamentare, aprendo, quindi, in tema di finanziamento delle attività della Difesa, soprattutto in fase programmatica, ad un dibattito più ampio che coinvolge i rappresentanti del popolo non solo all'atto dell'approvazione della legge di stabilità, ma anche puntualmente nella discussione del disegno di legge sessennale per il finanziamento dei programmi di investimento della Difesa, i quali il più delle volte sono accompagnati da importanti scelte non solo di politica militare, ma anche e soprattutto di politica industriale dell'intera Nazione, atteso l'immediato e rilevante ritorno in termini economici e di prodotto interno lordo delle risorse pubbliche investite in tale ambito.

In riferimento al riassetto della disciplina riguardante l'Organismo indipendente di valutazione delle *performance* (OIV), l'intervento è inteso a separare le relative disposizioni da quelle riferite agli uffici di diretta collaborazione del Ministro nel rispetto del carattere autonomo e indipendente dell'Organismo. Tali disposizioni vengono, pertanto, espunte dal vigente articolo 14 del codice dell'ordinamento militare - che si provvede a riformulare - ed inserite in articolo autonomo (articolo 18-*bis* del codice dell'ordinamento militare), nel quale è richiamata la disciplina generale stabilita dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché previsto che il Ministro si avvalga del supporto dell'OIV per la definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva ministeriale annuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 [lettere b) e c)].

L'articolo 2 prevede disposizioni intese a modificare la disciplina del codice dell'ordinamento militare con riguardo ai vertici militari, al fine di garantire il migliore esercizio della funzione di direzione strategico- militare attribuita al Capo di stato maggiore della difesa, assicurando, nella prospettiva di una maggiore efficacia complessiva dello strumento militare, una maggiore integrazione interforze e l'effettiva unicità di comando. Anche questa rimodulazione va letta in funzione della graduale definizione di una politica di difesa comune europea.

Le modifiche introdotte attuano le indicazioni contenute nel *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 170), configurando uno strumento militare il cui impiego risalga alla responsabilità del Capo di stato maggiore della difesa e che si connoti in quanto capace di operare come un corpo unico, in grado di integrarsi in coalizione con le forze multinazionali.

A tal fine le misure introdotte possono così sintetizzarsi:

in conseguenza della creazione della figura del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (di seguito denominato anche «DNAL») ad opera dell'articolo 3 del presente disegno di legge, se ne prevede la dipendenza dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni, ad eccezione di quelle in materia di politica industriale per le quali il DNAL dipende direttamente dal Ministro della difesa [lettera a)];

viene attribuita al Capo di stato maggiore della difesa [lettera b), numero 1)] la responsabilità:

- della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate, non limitata alle attività interforze, ma estesa anche alle operazioni delle singole Forze armate;

- della logistica, ad eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative;
- della direzione unitaria della formazione.

Si prevede, inoltre, che la responsabilità del Capo di stato maggiore della difesa in materia di pianificazione operativa non sia limitata a quella di livello interforze, ma sia riferita alla pianificazione unitaria dello strumento militare [lettera *b*), numero 2)];

viene attribuito al Capo di stato maggiore della difesa il comando operativo dello strumento militare nelle operazioni, anche nei casi in cui per l'esecuzione è sufficiente l'impiego di una sola componente, nonché nelle esercitazioni interforze e multinazionali, prevedendo che possa delegare la direzione delle operazioni, secondo le relazioni di comando e controllo già previste in ambito NATO dalla direttiva ATP-3.2.2 *Command and Control of Allied Land Forces (edition B Version 1)* e recepite a livello nazionale, al Vice comandante per le operazioni, nel caso in cui l'attività da svolgere sia di carattere interforze, ovvero ai Capi di stato maggiore di Forza armata o al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nel caso di operazioni di interesse di una singola Forza armata. In tal senso, in linea con la dottrina NATO, potrà essere delegato il controllo operativo dell'operazione, così consentendo al Vice comandante per le operazioni ovvero ai Capi di stato maggiore di Forza armata o al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri di impiegare le forze assegnategli per l'assolvimento di specifiche missioni o compiti, normalmente limitati nelle funzioni, nel tempo e nello spazio, nonché di schierare le unità interessate. Al fine di evitare, in tal caso, la creazione di apposite nuove strutture o comandi operativi, la disposizione stabilisce che l'operazione venga condotta solamente tramite i comandi operativi interforze o di singola Forza armata [lettera *b*), numero 2)].

Per effetto di tali modifiche, il Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito della funzione strategico-militare, diventa l'unico responsabile verso l'autorità politica di tutti gli aspetti relativi alla pianificazione finanziaria e operativa, alla generazione, preparazione e impiego delle Forze armate, alla formazione diversa da quella di base e al supporto generale logistico con esclusione di quello di supporto alle unità operative. In altri termini, la riforma non solo aumenta quantitativamente le responsabilità del vertice tecnico-militare della difesa, ma lo rende esplicitamente l'unico soggetto responsabile verso l'autorità politica delle funzioni fondamentali dello strumento militare.

La lettera *c*), prevede che, per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Capo di stato maggiore della difesa si avvalga dello stato maggiore. Rispetto al vigente testo dell'articolo 27 del codice dell'ordinamento militare, viene espunto il riferimento al Comando operativo di vertice interforze. Tale esclusione è motivata dalla previsione di cui al nuovo articolo 27-*bis* del codice dell'ordinamento militare, inserito dalla lettera *d*) dell'articolo in esame, che configura la nuova carica di Vice comandante per le operazioni quale Comandante del Comando operativo di vertice interforze: di tale Comando, pertanto, non si avvale solo il Capo di stato maggiore della difesa, ma anche il Vice comandante per le operazioni in caso di delega del comando delle forze in operazioni ed in esercitazioni interforze e multinazionali.

La lettera *d*), come già accennato, inserisce nel codice dell'ordinamento militare l'articolo 27-*bis* relativo alla configurazione della carica di Vice comandante per le operazioni, prevedendo:

- la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della difesa, in ragione dell'attribuzione a tale figura dell'incarico di comandante del Comando operativo di vertice interforze, per il quale l'articolo 29, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 14, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, stabilisce tale procedimento di nomina;
- la dipendenza dal Capo di stato maggiore della difesa;
- le attribuzioni proprie e quelle delegate;
- la esclusione della disciplina prevista per i gradi vertice, in ragione della dipendenza del Vice comandante per le operazioni dal Capo di stato maggiore della difesa.

La lettera *f*) adegua alle nuove disposizioni introdotte dalla lettera *d*) il contenuto del comma 1 dell'articolo 29 del codice dell'ordinamento militare, precisando che il Comando operativo di vertice interforze è retto dal Vice comandante per le operazioni e si avvale degli esistenti comandi operativi

delle Forze armate. Sotto questo ultimo profilo, la modifica riprende e sviluppa in senso marcatamente unitario quanto previsto dal testo vigente dell'articolo 29, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, prevedendo una più schietta e diretta dipendenza dei comandi operativi delle Forze armate rispetto al Comando operativo di vertice interforze in modo da assicurare una vera unità di comando delle operazioni. Gli esistenti comandi operativi di ciascuna Forza armata mantengono la loro funzione operativa per le esercitazioni della singola Forza armata nonché per le operazioni e le esercitazioni eventualmente delegate dal Capo di stato maggiore della difesa ai Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero, limitatamente ai compiti militari, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. La previsione è conforme con quanto previsto nel *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 173), laddove si prevede che gli esistenti comandi operativi delle Forze armate mantengano la competenza specifica per dominio d'impiego e un collegamento funzionale con i responsabili della generazione della forze, vale a dire con i Capi di stato maggiore delle Forze armate, pur se non sono più direttamente responsabili delle forze in operazioni. È disposta, altresì, l'abrogazione del comma 1-*bis* del medesimo articolo 29, conseguente all'inserimento, all'articolo 27-*bis*, comma 1, lettera *a*), introdotto dalla precedente lettera *d*), delle modalità di nomina (previste dal comma abrogato). La lettera *e*) modifica la denominazione e la composizione dell'attuale Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate di cui all'articolo 28 del codice dell'ordinamento militare, che viene ridenominato «Comitato di vertice delle Forze armate», mantiene la sua funzione di organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa, è integrato nella composizione con la presenza del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica e del Vice comandante per le operazioni. In conformità alle indicazioni del *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 148), si persegue, in tal modo, l'obiettivo di un armonico equilibrio fra la direzione accentrata e le esigenze della più ampia condivisione delle scelte e della rappresentazione delle varie peculiarità delle Forze armate.

La lettera *g*) modifica l'articolo 88 del codice dell'ordinamento militare, aggiungendo, in conformità alla indicazione contenuta nel *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ n. 103), alle tre tradizionali dimensioni di impiego dello strumento militare (territorio nazionale e vie di comunicazione marittime e aeree) anche quella relativa alla difesa dello spazio, inteso come spazio extra-atmosferico, e, limitatamente agli aspetti di competenza delle Forze armate, quella relativa alla difesa cibernetica, cioè alla tutela delle infrastrutture e delle reti informatiche, dello spazio elettromagnetico d'interesse e delle informazioni ivi scambiate, nonché delle relative interazioni umane tra identità virtuali e delle loro caratteristiche socio-cognitive.

La responsabilità del Capo di stato maggiore della difesa in materia di impiego delle Forze armate nelle operazioni e nelle esercitazioni interforze e multinazionali e la possibilità di delega delle operazioni ai Capi di stato maggiore delle Forze armate o, limitatamente ai compiti militari, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri rende necessario l'adeguamento delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare relative ai comandi operativi di ciascuna Forza armata. Di conseguenza, sono apportate modifiche agli articoli 102, 112, 143 e 164 del codice dell'ordinamento militare [lettere *h*), *i*), *l*), *m*)], prevedendosi che il Comando operativo di ciascuna Forza armata svolga, oltre alle funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni d'interesse, anche le funzioni di comando e controllo delle operazioni e delle esercitazioni interforze e multinazionali eventualmente delegate.

Infine, alla lettera *n*), si procede alla modifica del comma 3 dell'articolo 1094 del codice dell'ordinamento militare, in materia di durata del mandato dei vertici militari, al fine di coordinarne le previsioni in riferimento all'istituzione della nuova carica del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge, e alla riconfigurazione della carica di Segretario generale, di cui all'articolo 4 del presente disegno di legge.

L'articolo 3 disciplina la nuova figura del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (di seguito denominato anche «DNAL»), con la finalità di assicurare l'unitarietà nell'esercizio della funzione di supporto logistico alle forze, esclusa la logistica di aderenza riferita a ciascuna Forza armata.

In armonia con le indicazioni del *Libro bianco per la sicurezza internazionale e per la difesa* (174), talune funzioni, opportunamente riordinate, e attualmente attribuite al Segretario generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti posto al vertice dall'area tecnico-amministrativa, vengono attribuite alla nuova figura del DNAL, nel quale vengono unificate le competenze relative sia all'acquisizione di mezzi e sistemi d'arma, sia alle infrastrutture e alla logistica ad eccezione di quelle di supporto diretto alle Forze armate. Pertanto, oltre alle competenze relative al *procurement*, finora esercitate dal Segretario generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti, vengono attribuite al DNAL anche le funzioni di supporto generale e logistico alle forze che, invece, nel sistema attuale sono attribuite ai Capi di stato maggiore delle singole Forze armate. In aderenza al principio dell'unità di comando ed in virtù della dipendenza del DNAL dal Capo di stato maggiore della difesa per l'esercizio di tali attribuzioni, anche le competenze in materia logistica risalgono, in tal modo, al Capo di stato maggiore della difesa, rendendo quest'ultimo unico responsabile verso l'autorità politica dell'intero settore tecnico-operativo.

A tal fine, è previsto l'inserimento, nel libro I, capo III, del codice dell'ordinamento militare, dedicato all'area tecnico-operativa, di una «Sezione II-bis», rubricata «Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, organi e strutture dipendenti» [lettera a)], costituita dagli articoli 31-bis, 31-ter, 31-quater e 31-quinquies, che istituiscono la nuova carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica e ne disciplinano le attribuzioni, nonché gli organi e le strutture di supporto.

In sintesi, con le disposizioni inserite nella sezione II-bis si introducono le seguenti modifiche:

- si prevede la nomina del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, stabilendo che possa essere scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare o dell'Arma dei carabinieri, con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente nonché tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (dirigenti della prima fascia dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o, con contratto a tempo determinato, persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 del medesimo articolo 19), in possesso di adeguate competenze o di pregresse esperienze nel settore;
- si prevede la dipendenza del DNAL dal Ministro della difesa per le attribuzioni riguardanti l'attuazione delle politiche industriali della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio per le esigenze militari, compresi i profili relativi alle relazioni internazionali, in ambito pubblico e privato, d'interesse della Difesa, ovvero, dal Capo di stato maggiore della difesa per le rimanenti attribuzioni (inerenti sia all'acquisizione di mezzi e sistemi d'arma sia alle infrastrutture e alla logistica) nel quadro delle direttive impartite dal Ministro; si dettano disposizioni per la sostituzione in caso di assenza [articolo 31-bis introdotto dalla lettera b)];
- vengono attribuite al DNAL: le competenze in materia di politica industriale di interesse della Difesa, con la connessa pianificazione finanziaria, di attuazione delle politiche di partenariato, di trasferimento di tecnologie e di accordi «Governo a Governo», di strategia di sviluppo tecnologico e industriale; le responsabilità con riferimento all'area tecnico-industriale, alla ricerca, sviluppo e approvvigionamento dei mezzi e dei sistemi di arma e alla logistica interforze [articolo 31-ter introdotto dalla lettera b)];
- si stabilisce che dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica dipendono:
 - a) il Vice direttore nazionale degli armamenti, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente nonché tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (dirigenti della prima fascia dei ruoli dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 del medesimo articolo 19),

assicurando l'alternanza civile/militare rispetto al DNAL;

b) il Comandante logistico della difesa, di cui vengono regolate le modalità di nomina; la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, costituita dalle strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento e deputate allo svolgimento delle funzioni attribuite al DNAL;

c) vengono elencate le funzioni svolte dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica in conformità con le attribuzioni del DNAL e se ne prevede l'articolazione in due strutture distinte (Direzione nazionale degli armamenti e Comando logistico) deputate l'una al *procurement*, alla innovazione tecnologica e alla politica industriale e l'altra all'alta direzione tecnica dell'attività logistica esclusa la funzione di supporto diretto alle unità operative; la disciplina di dettaglio di tali articolazioni viene affidata alle modifiche da introdurre con norma regolamentare, [articolo 31-*quinquies* introdotto dalla lettera b)].

Come conseguenza delle competenze attribuite al DNAL in materia di *procurement*, viene modificato l'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare nella parte in cui attribuiva al Segretariato generale la tenuta del registro delle imprese operanti nel settore degli armamenti e si prevede che tale registro venga gestito presso la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica [lettera b)].

La lettera c) modifica la dipendenza degli enti dell'area tecnico-industriale, trasferita dal Segretariato generale della difesa alla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica.

Le lettere d), e), i), l), m), n), o), p), q) coordinano con le nuove norme introdotte dal presente disegno di legge le disposizioni del codice dell'ordinamento militare in materia di composizione dei tribunali militari e della Corte militare d'appello, alloggi di servizio a titolo gratuito connessi con l'incarico (ASIR), dismissione degli alloggi di servizio e di altri beni immobili della Difesa, impugnazione dei decreti impositivi di limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della Difesa, attività addestrative e tutela dell'ambiente, collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, attribuzione dei gradi di vertice, autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale, composizione delle commissioni di disciplina, unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa, sostituendo nei relativi articoli alle parole: «Segretario generale della difesa» e «Segretariato generale della difesa», rispettivamente, le parole: «Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica» e «Direzione nazionale degli armamenti e della logistica», in ragione sia della nuova configurazione della carica di Segretario generale della difesa, civile e non più militare, come è nel sistema vigente, sia in ragione della limitazione delle relative attribuzioni a quelle di natura tecnico- amministrativa.

Le lettere f), g), h), infine, coordinano gli articoli 105, 113, 145 del codice dell'ordinamento militare, relativi alla organizzazione logistica dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, prevedendo che, in tale ambito, restino ferme le attribuzioni del DNAL in materia logistica, e limitando, di conseguenza, le residue attribuzioni in materia di ciascuna Forza armata alla sola logistica di supporto alle unità operative.

L'articolo 4 prevede disposizioni intese a modificare la conformazione della carica e le attribuzioni del Direttore nazionale per il personale e gli affari generali, al fine di rimodulare l'ambito delle funzioni tecnico-amministrative in coerenza con il nuovo assetto delle funzioni strategico-militari e di supporto alle forze, nell'ottica del conseguimento di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

L'obiettivo, così come indicato nel *Libro bianco per la sicurezza internazionale e per la difesa* (§ 143), è l'adozione di un diverso modello di *governance* che sia più leggero, lineare, caratterizzato da una riduzione dei livelli gerarchici e della complessità organizzativa, nonché il perseguimento di una maggiore efficienza ed economicità di funzionamento in linea di continuità con i recenti provvedimenti governativi volti, più in generale, alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda l'area tecnico-amministrativa della Difesa, il *Libro bianco per la sicurezza internazionale e per la difesa* (§ 178) prevede che le funzioni tecnico-amministrative, con esclusione di quelle associate alle attività risalenti al Capo di stato maggiore della difesa, siano riordinate all'interno di un Segretariato generale della difesa, la cui direzione venga affidata a un Segretario generale civile posto alle dipendenze del Ministro della difesa, e che le funzioni dell'area tecnico-

industriale, attualmente spettanti al Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti, vengono invece attribuite alla nuova figura del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.

In attuazione di tali indicazioni, il presente articolo introduce disposizioni di diretta applicazione che possono così riassumersi:

- mediante la riformulazione dell'articolo 40 del codice dell'ordinamento militare, si prevede la nomina del Direttore nazionale per il personale e gli affari generali ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La scelta esplicita di attribuire ad un civile un incarico di vertice nella Difesa si colloca in linea con un processo di apertura del dicastero, iniziato con la riforma Andreatta del 1997, e con una impostazione condivisa a livello europeo, dove si rinvencono molte figure apicali estranee non militari (a mero titolo di esempio, si pensi al Regno Unito, con la figura del *Permanent Secretary*; alla Francia, con il *Secrétaire général pour l'administration*; ma figure simili sono presenti in Olanda e, parzialmente, anche in Germania);
- si stabiliscono la dipendenza diretta dal Ministro della difesa e si delineano le modalità di raccordo con il Capo di stato maggiore della difesa per le esigenze dell'area tecnico-operativa e gli indirizzi in tema di contenzioso sull'impiego del personale [lettera a)];
- mediante la sostituzione dell'articolo 41 del codice dell'ordinamento militare, vengono eliminati i riferimenti alle attribuzioni in materia di pianificazione generale finanziaria dell'area industriale e in materia di ricerca, sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma, che l'articolo 3 del presente disegno di legge attribuisce al DNAL; si disciplinano le attribuzioni del Direttore nazionale per il personale e gli affari generali, cui resta affidata la responsabilità della gestione dell'area tecnico-amministrativa, nell'ambito della quale cura il coordinamento amministrativo, il contenzioso e la consulenza giuridica - fatte salve le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione - la gestione delle risorse umane, ad eccezione delle competenze in materia di impiego (che restano in capo alle Forze armate), nonché le attività inerenti le onoranze ai caduti; si prevede la possibilità di delegare competenze ad un dirigente civile della Difesa oppure ad un dirigente nominato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [lettera b)];
- mediante la sostituzione dell'articolo 42 del codice dell'ordinamento militare, vengono rideterminati gli organi di supporto del Direttore nazionale per il personale e gli affari generali e le strutture di livello dirigenziale da individuare con il regolamento [lettera c)];
- come conseguenza della nuova formulazione dell'articolo 41 del codice dell'ordinamento militare viene abrogato l'articolo 43, che attualmente prevede le competenze del Segretariato generale della difesa [lettera e)];
- come conseguenza della attribuzione, al Direttore nazionale per il personale e gli affari generali, delle competenze relative alle onoranze ai caduti, viene modificato l'articolo 18, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, ponendo alle dipendenze del Segretario generale le attività del Commissario generale per le onoranze ai caduti, che la disciplina attuale poneva alle dipendenze dirette del Ministro della difesa [lettera f)].

L'attribuzione delle competenze relative all'area tecnico-amministrativa al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica comporta la necessità di riassetto della disciplina del Registro delle imprese, in modo da separarla da quella dell'area tecnico amministrativa in cui è attualmente collocata; pertanto, la lettera d) sopprime la sezione I del capo IV dedicata al Segretariato generale della difesa ed inserisce in sostituzione un «Capo IV-bis - Registro nazionale delle imprese», che si compone dell'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare come novellato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente disegno di legge.

L'articolo 5 prevede l'istituzione del Comando della formazione interforze e del polo per l'alta formazione e la ricerca, nonché la riconfigurazione delle scuole degli allievi operai delle Forze armate, al fine di conseguire l'obiettivo di una formazione armonica, sinergica e senza duplicazioni, connotata da una direzione unitaria che ne permetta lo sviluppo secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di salvaguardare le competenze specifiche delle professionalità tecniche del

personale civile del Ministero della difesa impiegato negli arsenali, nei poli di mantenimento e negli enti militari a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate.

Viene, in tal modo, anticipata una parte del più ampio progetto di revisione del sistema della formazione del personale delle Forze armate, di cui all'articolo 10 del presente disegno di legge, in armonia con i principi e criteri direttivi ivi previsti e secondo le linee tracciate in materia dal *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa*.

Quest'ultimo prevede che (§ 182, 183 e 184), per conseguire l'obiettivo di una formazione armonica, sinergica e senza duplicazioni, e nell'ottica del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare, il sistema della formazione deve essere strutturato prevedendo:

- un organismo di direzione unitaria che consenta di guidarne lo sviluppo e la gestione in maniera complessivamente più efficiente ed economica, salvaguardando le peculiarità formative che rappresentano il patrimonio di professionalità delle singole Forze armate, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa;
- il mantenimento alle accademie delle attività riferite alla formazione tecnico-professionale e caratteriale iniziale degli ufficiali in riferimento a ciascuna Forza armata;
- una spiccata integrazione organizzativa delle attività che presentano una comune matrice;
- l'unificazione e la razionalizzazione di scuole e centri che svolgono attività formativo-addestrative specialistiche e tecniche di tipo similare, accentrandoli sulla base delle capacità possedute e della competenza specifica per materia.

In conformità a tali indicazioni, le disposizioni in esame prevedono misure di intervento che possono così riassumersi:

- istituzione del Comando della formazione interforze per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della Difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca;
- costituzione del Polo per l'alta formazione e la ricerca.

Secondo il sistema attualmente vigente, gli organismi a cui è affidata la formazione del personale delle Forze armate sono quelli individuati dalle disposizioni del codice dell'ordinamento militare previste dal libro primo (*Organizzazione e funzioni*), titolo VI (*Istituti di istruzione e formazione*), capi I (*Disposizioni generali*) e III (*Istituti di formazione*), sezioni I (*Accademie militari*), II (*Istituti militari di istruzione superiore per ufficiali*) e III (*Altre scuole*).

In particolare, sulla base della classificazione stabilita dall'articolo 214 del codice - istituti di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali, istituti di formazione superiore degli ufficiali, scuole carabinieri - tali organismi sono così individuati:

- accademie militari distinte per Forza armata, a cui è affidata la formazione iniziale o di base degli ufficiali, finalizzata all'immissione in ruolo (articoli 221-223 del codice dell'ordinamento militare);
- Istituto superiore di stato maggiore interforze, Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano, Istituto di studi militari marittimi, Istituto di scienze militari aeronautiche e Scuola ufficiali carabinieri, a cui è affidata la formazione superiore degli ufficiali (articoli 224-225 del codice);
- scuola sottufficiali dell'Esercito italiano, scuole sottufficiali e volontari della Marina militare, scuola marescialli, scuola specialisti e scuola volontari dell'Aeronautica militare, scuola marescialli, scuola brigadieri e scuole carabinieri dell'Arma dei carabinieri, alle quali è affidata la formazione finalizzata all'immissione in ruolo delle relative categorie di personale (articoli 226-228 del codice dell'ordinamento militare).

In forza del rinvio previsto dall'articolo 216 del codice dell'ordinamento militare, l'articolo 276 del regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) individua, altresì, nell'ambito degli enti e istituti di istruzione interforze, il Centro alti studi della difesa (CASD), che comprende, oltre al già menzionato Istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI), anche l'Istituto alti studi della difesa (IASD) e il Centro militare di studi strategici (CeMiSS). In particolare:

- l'ISSMI cura lo svolgimento del corso superiore di stato maggiore interforze (a cui si può accedere

solo dopo il superamento dei corsi di stato maggiore di Forza armata), inteso a far acquisire agli ufficiali la capacità di contribuire alla concezione, pianificazione e conduzione di attività militari interforze e di Forza armata in ambito nazionale e internazionale e la capacità necessaria per l'eventuale esercizio di funzioni dirigenziali (articoli 751-753 del codice dell'ordinamento militare); al corso è associato il *master* universitario di I livello in «Studi internazionali strategico-militari», organizzato e gestito in convenzione con l'Università degli studi di Roma «La Sapienza». Presso l'Istituto sono svolti, altresì, il corso di formazione per formatori in metodologie esperienziali innovative e il corso per consigliere giuridico nelle Forze armate;

- lo IASD si occupa di alta formazione rivolta alla dirigenza militare e civile - non disciplinata dal codice dell'ordinamento militare, ma approvata annualmente dal Capo di stato maggiore della difesa - mediante sessioni di studio, seminari e tavole rotonde incentrate sull'analisi di problematiche inerenti la difesa, la sicurezza, le relazioni internazionali e, più in generale, le politiche economiche e industriali a livello globale. Alla sessione di studio ordinaria è associato il *master* universitario di II livello in «Strategia globale e sicurezza», organizzato e gestito in convenzione con l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

- il CeMiSS svolge attività di studio e ricerca nelle materie di interesse strategico-politico-militare, secondo gli indirizzi definiti da un Comitato scientifico presieduto dal Ministro della difesa e composto dai Capi di stato maggiore della difesa e di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dai Segretari generali dei Ministeri della difesa e degli affari esteri, dal Presidente del CASD e da eventuali esperti nominati dal Ministro. L'ente, oltre alle attività di studio e ricerca, ha altresì il compito di sviluppare la collaborazione tra Forze armate, università, centri di ricerca italiani e stranieri, amministrazioni che svolgono attività di studio nel settore della sicurezza e della difesa.

Sotto il profilo organizzativo, ciascuna Forza armata dispone di un comando per la direzione e la gestione della formazione, da cui dipendono i relativi istituti, in particolare, per l'Esercito, il Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito, per la Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri, il rispettivo Comando delle scuole (articoli 104, 116, 146, 172 del codice dell'ordinamento militare). Ciascun comando è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della relativa Forza armata ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Diversamente, gli istituti di formazione interforze, in mancanza di un'analoga struttura di comando, sono attualmente inseriti alle dipendenze del Centro alti studi per la difesa (CASD). Configurato dall'articolo 93 del regolamento quale ente interforze dipendente dal Capo di stato maggiore della difesa, il CASD è organicamente strutturato in una presidenza, uno stato maggiore e quattro istituti - i già menzionati IASD, ISSMI e CeMiSS, a cui si aggiunge il Centro per la formazione logistica interforze (Ce.FLI) - ciascuno dei quali dotato di una struttura di direzione per la conduzione e il controllo delle attività di specifica pertinenza. Il Presidente del CASD dipende direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa, si avvale dello stato maggiore del CASD per il supporto generale e il coordinamento delle attività di interesse comune dei quattro istituti ed è assistito, per l'esercizio delle sue funzioni, da un Consiglio direttivo da lui stesso presieduto, composto dai direttori dello IASD, dell'ISSMI, del CeMiSS e del Ce.FLI. Il Consiglio direttivo esprime pareri in merito ai programmi di formazione e al sistema di valutazione degli ufficiali frequentatori, nonché sugli aspetti organizzativi e funzionali del CASD suscettibili di accrescere il livello di sinergia realizzabile nell'impiego delle risorse umane, materiali e finanziarie disponibili.

In siffatto quadro, il comma 1, lettera *a*), inserendo nel codice dell'ordinamento militare l'articolo 29-*bis*, istituisce il Comando della formazione interforze per lo svolgimento delle funzioni di direzione unitaria della formazione della Difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca, ponendolo alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa e attribuendo lo svolgimento delle relative attività al CASD.

La soluzione organizzativa adottata, che identifica il Comando della formazione interforze con il CASD e attribuisce al relativo Comandante anche l'incarico di Presidente del CASD, senza costituire nuovi organismi, oltre a mantenere sostanzialmente invariati i relativi costi di gestione, determina,

nell'immediato, la dipendenza da tale unica struttura di comando degli istituti di formazione interforze e di ricerca già inseriti nel CASD, consentendo, in virtù della direzione e gestione unitaria così realizzata, un più efficiente impiego delle risorse e un più efficace controllo delle attività svolte da tali organismi, e pone altresì le basi per i successivi, ulteriori interventi di accentramento organizzativo della formazione specialistica interforze.

Le lettere *b)*, numero 1), *c)*, *d)* ed *e)* prevedono interventi di integrazione e riorganizzazione sistematica delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare relative agli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate, intesi a enucleare gli istituti di formazione a connotazione interforze rispetto a quelli propri di ciascuna Forza armata, al fine di costituire il polo per l'alta formazione e la ricerca.

Riguardo al settore della formazione, l'articolo 224, comma 2, del codice dell'ordinamento militare considera infatti, nell'unico contesto della formazione superiore degli ufficiali, i seguenti organismi: istituti interforze:

- Istituto alti studi della difesa (IASD);
- Istituto superiore di Stato maggiore interforze (ISSMI);

istituti di Forza armata:

- Istituto di studi militari marittimi della Marina militare;
- Istituto di scienze militari aeronautiche dell'Aeronautica militare;
- Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano;
- Scuola ufficiali carabinieri dell'Arma dei carabinieri.

In tale quadro, la prevista costituzione del polo per l'alta formazione e la ricerca, in cui confluiscono IASD, ISSMI e CeMiSS, posto alle dipendenze del CASD, a cui sono attribuite le funzioni di comando della formazione interforze e della ricerca, determinerà, oltre a un più efficiente impiego delle risorse e a un più efficace controllo delle attività svolte da tali organismi, già evidenziati, anche maggiori sinergie tra l'ambito dell'alta formazione destinata ai comandanti e al personale di *staff* e quello della ricerca.

A tal fine, la lettera *b)*, numero 1), integra l'articolo 214 del codice dell'ordinamento militare, inserendo la menzione degli istituti di alta formazione degli ufficiali, a connotazione interforze, nell'elenco generale degli istituti di formazione, che attualmente contempla scuole militari, istituti di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali, istituti di formazione superiore degli ufficiali, scuole carabinieri e scuole allievi operai.

La lettera *c)* sostituisce - al libro primo, titolo VI, capo III, del codice dell'ordinamento militare - la rubrica della sezione II, integrando il riferimento agli istituti di formazione superiore per gli ufficiali, attualmente previsto, con la menzione degli istituti di alta formazione.

La lettera *d)* sostituisce l'articolo 224 del codice dell'ordinamento militare, riformulandolo in modo da prevedere i soli istituti di formazione superiore propri di ciascuna Forza armata (Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano, Istituto di studi militari marittimi, Istituto di scienze militari aeronautiche e Scuola ufficiali carabinieri).

La lettera *e)* dispone l'inserimento nel codice dell'ordinamento militare dell'articolo 224-*bis* (Istituti di alta formazione e polo per l'alta formazione e la ricerca), il quale:

- al comma 1, individua gli istituti a cui è affidata l'alta formazione degli ufficiali (IASD e ISSMI);
- al comma 2, istituisce il polo per l'alta formazione e la ricerca, in cui confluiscono IASD, ISSMI e CeMiSS, posto alle dipendenze del Centro alti studi della difesa.

L'ulteriore intervento, riferito alla riconfigurazione delle scuole allievi operai delle Forze armate [lettera *b)*, numero 2), e lettera *f)*], risponde all'esigenza di assicurare la funzionalità e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della difesa, in particolare di arsenali, poli di mantenimento ed enti militari a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate, considerati aree strategiche di supporto per il funzionamento dello strumento militare, essenziali per assicurare la necessaria flessibilità nella gestione dei programmi e la capacità di reazione a fronte degli eventi

imprevisti, garantendo il «travaso» di competenze tra «anziani» e «giovani», per non disperderne il prezioso bagaglio professionale di difficile reperimento presso le amministrazioni pubbliche. Tali esigenze già riconosciute dalla legge delega di revisione dello strumento militare (legge 31 dicembre 2012, n. 244) e dai discendenti decreti legislativi, sono state confermate dal *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa*.

Al riguardo, tra i compiti attribuiti dall'articolo 45 del codice dell'ordinamento militare agli stabilimenti e agli arsenali militari rientra la formazione e l'aggiornamento ai diversi livelli e per specialità del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa. Tale compito è svolto attraverso le scuole allievi operai delle Forze armate istituite presso i medesimi stabilimenti e arsenali ai sensi dell'articolo 229 del codice dell'ordinamento militare, nel quale, a seguito dell'opera di codificazione delle norme sull'ordinamento militare, sono state riassettate alcune delle disposizioni della legge 19 maggio 1964, n. 345. In particolare, è previsto che le scuole allievi operai svolgano corsi annuali, biennali e triennali per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate, secondo programmi stabiliti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché corsi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate. L'attività di formazione in parola, svolta dalle scuole operai istituite con decreto del Ministro della difesa presso gli arsenali e gli stabilimenti militari - così come riconfigurati in conseguenza dell'evoluzione normativa che ha interessato l'area industriale della Difesa a partire dagli anni '90 - è stata nel tempo rimodulata in linea con le competenze regionali in materia di formazione professionale. Attualmente, presso gli arsenali e i centri tecnici della Marina militare e i poli di mantenimento dell'Esercito, le scuole allievi operai svolgono attività di aggiornamento professionale e formazione specialistica del dipendente personale civile e militare.

Le previsioni normative in esame sono aggiornate, modificando la denominazione delle scuole in parola, non più adeguata in riferimento alle aree funzionali del personale delle pubbliche amministrazioni e ai profili professionali del personale civile della Difesa, e conformandone i compiti alla luce dell'attuale quadro costituzionale.

L'articolo 6 prevede disposizioni intese ad assicurare la gestione unitaria della sanità militare interforze in un'ottica di ottimizzazione dell'esercizio delle funzioni e di razionalizzazione delle relative strutture. L'obiettivo, in linea con le previsioni contenute in materia nel *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 174), è quello di una gestione unitaria della sanità militare interforze in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione delle strutture e delle funzioni.

Il processo di interforzizzazione delle strutture sanitarie territoriali di diagnosi, ricovero, cura e di medicina legale è stato avviato, nelle more dell'approvazione di una legge dello Stato, con la direttiva del Capo di stato maggiore della difesa del 5 giugno 2005, discendente dalla direttiva ministeriale del 12 novembre 2004. La riorganizzazione ha strutturato la sanità militare sostanzialmente in due macro aree: la sanità territoriale, comprendente le strutture di diagnosi, ricovero e cura e di medicina legale a connotazione e valenza interforze; la sanità di aderenza, ovvero operativa, intesa quale attività «logistica» a favore del personale militare, posta alle dipendenze della rispettiva Forza armata/Arma dei carabinieri.

Per gli organismi della sanità territoriale, la direttiva del Capo di stato maggiore della difesa ha confermato la pregressa dipendenza dalla Forza armata/Arma dei carabinieri di appartenenza nell'ambito del funzionamento e del supporto logistico-amministrativo, riservando al Capo di stato maggiore della difesa l'approvazione delle «tabelle ordinarie organiche interforze», con cui si definiscono il volume delle risorse umane (interforze) necessarie per l'attività dell'organismo, i compiti analitici e il sistema di relazioni.

La situazione sopra delineata ha fatto emergere la necessità di stabilire connessioni funzionali tra la sanità territoriale (riconfigurata in senso interforze) e lo Stato maggiore della difesa, mediante l'individuazione di un referente unico con la capacità di emanare direttive/disposizioni per conto dell'autorità militare di vertice e di verificarne l'attuazione. Pertanto, il 1° gennaio 2007, su disposizione del Capo di stato maggiore della difesa, è stato istituito l'Ufficio generale della sanità militare (UGESAN), posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa ed organizzato per

funzioni, con compiti di indirizzo e di coordinamento delle attività sanitarie in materia di organizzazione degli organismi di diagnosi, ricovero e cura e di medicina legale, formazione del personale, programmazione finanziaria, attività sanitaria internazionale, coordinamento delle azioni sanitarie di valenza interforze e internazionale. Successivamente, a seguito della soppressione, ai sensi del decreto ministeriale 22 giugno 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 222 del 23 settembre 2011, della Direzione generale della sanità militare (DIFESAN), in data 29 novembre 2012, su disposizione del Capo di stato maggiore della difesa, è stato costituito l'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN), posto alle dirette dipendenze prima del Capo di stato maggiore della difesa e poi del Sottocapo di stato maggiore della difesa.

Resta ferma la titolarità del Capo di stato maggiore della difesa in merito alla definizione della competenza territoriale delle Commissioni mediche interforze di prima e seconda istanza e della composizione della Commissione medica interforze di seconda istanza, di cui agli articoli 192 e 194 del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 7 prevede interventi di revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale.

In particolare, al comma 1, le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)* prevedono disposizioni intese a razionalizzare, in senso riduttivo e nell'ottica del perseguimento di una maggiore integrazione interforze dello strumento militare, l'assetto strutturale delle commissioni che esprimono i giudizi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate con grado dirigenziale, rimodulandone la competenza. L'obiettivo - in conformità con le linee tracciate in materia dal *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 70, 180 e 181) - è quello di una più compiuta valutazione dei requisiti posseduti dai dirigenti militari in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado, con una pregnante valorizzazione degli incarichi espletati in ambito interforze e internazionale. La capacità di operare con successo in ambito interforze o all'interno di sistemi integrati internazionali ha assunto infatti, negli anni recenti, preminente importanza, soprattutto in riferimento alla partecipazione alle missioni internazionali, ove la conduzione di operazioni in un'ottica interforze è divenuta la norma. Nei contesti multinazionali e a elevato contenuto di rischio è richiesto proprio di saper operare come un corpo unico verso un obiettivo comune, ossia con piena unità di intenti, in modo integrato e sinergico, utilizzando le risorse disponibili in tutti i possibili campi di azione. Per lo svolgimento dei compiti assegnati alla Difesa risulta, pertanto, fondamentale che i dirigenti militari acquisiscano una congrua esperienza in organismi di *staff* o di comando interforze e che le qualità professionali dimostrate nello svolgimento dei relativi incarichi siano adeguatamente valorizzate nell'ambito della valutazione dei requisiti per l'avanzamento ai vari gradi di generale.

Le misure di intervento previste dalle disposizioni in esame possono così riassumersi [lettere *b)* e *d)*]:

- riduzione del numero delle commissioni di vertice - attualmente quattro, una per ciascuna Forza armata - mediante unificazione in una commissione unica interforze, caratterizzata dalla compresenza dei vertici dell'area interforze e dei vertici della Forza armata di appartenenza del valutando;
- ampliamento della competenza della commissione unica interforze con estensione ai generali di brigata e gradi corrispondenti - attualmente la competenza delle commissioni di vertice è limitata alla valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti;
- conseguente modificazione della competenza delle commissioni superiori di avanzamento (attualmente riferita alla valutazione degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e gradi corrispondenti) con limitazione ai gradi di tenente colonnello e colonnello e gradi corrispondenti.

Rispetto alle attuali commissioni di vertice composte da ufficiali della Forza armata a cui appartiene il valutando e presiedute dal Capo di stato maggiore della difesa, la composizione della nuova commissione unica interforze presenta il rafforzamento della componente di vertice interforze bilanciato dalla prevalenza numerica della componente di vertice di Forza armata. In particolare:

a) per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica:

con riferimento alla componente interforze:

- resta ferma la partecipazione del Capo di stato maggiore della difesa con funzione di presidente;
 - è istituzionalizzata la partecipazione del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare, indipendentemente dall'appartenenza alla Forza armata del valutando (attualmente il Segretario generale della difesa/DNA partecipa alla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, ovvero è obbligatoriamente consultato dalle commissioni di vertice delle altre Forze armate allorché la valutazione riguarda ufficiali in servizio presso uffici od organi da lui dipendenti);
 - è istituzionalizzata la partecipazione del Sottocapo di stato maggiore della difesa, indipendentemente dall'appartenenza alla Forza armata del valutando (attualmente il Sottocapo di stato maggiore della difesa partecipa alla commissione di vertice e alla commissione superiore d'avanzamento della Forza armata di appartenenza, ovvero è obbligatoriamente consultato dalle commissioni superiori delle altre Forze armate allorché la valutazione riguarda ufficiali in servizio presso uffici od organi da lui dipendenti);
 - costituisce elemento di novità la partecipazione del Vice comandante per le operazioni e del Comandante della formazione interforze in riferimento ai settori operativo e formativo interforze;
- con riferimento alla componente di Forza armata:

- resta ferma la partecipazione del Capo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza del valutando, con funzione di vice presidente;
- viene confermata la rappresentanza dei settori operativo, logistico e formativo della Forza armata a cui appartiene il valutando, individuata nei Comandanti di vertice della relativa organizzazione (attualmente la rappresentanza dei citati settori è in vario modo declinata dalle disposizioni che prevedono la composizione delle commissioni di vertice e superiore di avanzamento di ciascuna Forza armata);
- è assicurata la prevalenza numerica dei vertici della Forza armata di appartenenza del valutando, prevedendo l'eventuale partecipazione del generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, appartenente alla Forza armata del valutando, se nessuno dei membri della componente interforze appartiene a tale Forza armata;
- è esclusa la partecipazione dei capi dei corpi tecnici, attualmente prevista allorché la valutazione riguarda ufficiali appartenenti a tali corpi (Arma dei trasporti e dei materiali, Corpo degli ingegneri, Corpo sanitario e Corpo di commissariato dell'Esercito italiano; Corpo del genio della Marina, Corpo sanitario militare marittimo, Corpo di commissariato militare marittimo e Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare; Armi dell'Aeronautica militare, Corpo del genio aeronautico, Corpo di commissariato aeronautico e Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare), in riferimento ai quali è, invece, previsto l'obbligo di consultazione;
- è previsto che, qualora alcuno dei membri della componente di Forza armata di appartenenza del valutando rivesta un grado inferiore a generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, la commissione venga integrata con un corrispondente numero di ufficiali aventi tale grado scelti, nell'ordine, dal più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, esclusi gli ufficiali già chiamati a comporre la commissione;

b) per l'Arma dei carabinieri:

con riferimento alla componente interforze:

- resta ferma la partecipazione del Capo di stato maggiore della difesa con funzione di presidente;
- costituisce elemento di novità l'inserimento del Sottocapo di stato maggiore della difesa (attualmente il Sottocapo di stato maggiore della difesa è obbligatoriamente consultato dalla Commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri allorché la valutazione riguarda ufficiali in servizio presso uffici od organi da lui dipendenti);

con riferimento alla componente di Forza armata:

- resta ferma la partecipazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con funzione di vice presidente;
- resta ferma la partecipazione dei generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.

Nell'ambito di tale composizione, in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali dell'Arma dei carabinieri, restano esclusi il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il Vice comandante per le operazioni e il Comandante della formazione interforze. Con riguardo al Segretario generale della difesa, secondo la nuova configurazione, e al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, sia se militare sia se civile, è confermato l'obbligo di consultazione allorché la valutazione riguardi ufficiali in servizio presso uffici od organi da essi dipendenti.

Quanto alle commissioni superiori di avanzamento [lettera e)];

- resta ferma la composizione prevista per ciascuna Forza armata, rispettivamente, dagli articoli;
- 1037, 1038, 1039 e 1040 del codice dell'ordinamento militare;
- viene confermata la partecipazione del Sottocapo di stato maggiore della difesa alla commissione superiore di avanzamento della Forza armata di appartenenza;
- viene confermato l'obbligo di consultazione del Sottocapo di stato maggiore della difesa, se di Forza armata diversa dal valutando, quando le commissioni superiori di avanzamento valutano gli ufficiali di Forza armata in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico-operativa;
- viene prevista, in luogo del Vice segretario generale militare in quanto carica soppressa, la partecipazione alla commissione superiore di avanzamento della Forza armata di appartenenza del direttore militare che sostituisce il Segretario generale della difesa in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica (articolo 40 del codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente disegno di legge);
- viene previsto l'obbligo di consultazione del menzionato direttore militare, se di Forza armata diversa dal valutando, quando le commissioni superiori di avanzamento valutano gli ufficiali di Forza armata in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico-amministrativa.

In ragione dell'istituzione della Commissione unica interforze e del mutato assetto delle competenze delle commissioni superiori di avanzamento, sono apportate le conseguenti modificazioni agli articoli 165 (*Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego*), 1035 (*Norme procedurali*), 1061 (*Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali*) e 1069 (*Cancellazione dai quadri per gli ufficiali*) del codice dell'ordinamento militare [lettere a), c), f) e h)]. La lettera g) attribuisce al Ministro della difesa la facoltà di nominare una commissione consultiva di cui avvalersi ai fini dell'approvazione degli elenchi degli ufficiali idonei e non idonei all'avanzamento e delle graduatorie di merito, stilati dalle commissioni di avanzamento, nonché per l'esercizio della facoltà che gli consente di apportare, in tali elenchi e graduatorie, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione, previsti dall'articolo 1064, comma 1, del codice dell'ordinamento militare.

La menzionata disposizione contempla, secondo la giurisprudenza amministrativa, due distinti poteri del Ministro - il potere cosiddetto di approvazione e il potere di esclusione - che, seppure autonomi, devono comunque essere esercitati in un unico contesto procedimentale in quanto intimamente connessi. Mentre il potere di esclusione deve ascriversi all'area dell'alta amministrazione e si concreta in una sorta di veto del Ministro quando ciò sia necessario nell'interesse dell'amministrazione, fermo restando l'obbligo di motivazione, il potere cosiddetto di approvazione è espressione di un principio generale del pubblico impiego, secondo cui le graduatorie formate dalle commissioni esaminatrici sono soggette ad approvazione ministeriale. La cosiddetta approvazione, confermata in capo al Ministro della difesa quale «massimo organo gerarchico e disciplinare» ai sensi dell'articolo 10 del codice dell'ordinamento militare, non è da ritenere tale in senso tecnico (ossia non integra una condizione di efficacia rispetto all'atto con cui si conclude l'operato della commissione di avanzamento), bensì è atto costitutivo dell'effetto giuridico della formazione della graduatoria e dell'elenco degli idonei. Essa si sostanzia in un accertamento della legittimità degli atti posti in essere

dalle commissioni di avanzamento, che non è limitato agli aspetti formali rilevabili dai relativi verbali, ma ha la medesima estensione del sindacato giurisdizionale in materia, con ciò rimanendo esclusa la sindacabilità nel merito. La mancata approvazione non è da considerare atto conclusivo di un procedimento autonomo, ma atto intermedio ed eventuale di una vicenda procedimentale unitaria destinata a concludersi con l'approvazione della graduatoria modificata o rinnovata (si vedano le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 538/1978, richiamata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 7774/2006, e del TAR Puglia, Bari, sezione prima, n. 2621/2007).

Ciò posto, il compito assegnato alla commissione consultiva prevista dalla disposizione in esame ricalca l'ambito della competenza attribuita al Ministro. Se nominata, infatti, ha il compito di effettuare il controllo di legittimità degli atti e del procedimento delle commissioni di avanzamento, per poi riferire al Ministro in ordine agli accertamenti svolti entro trenta giorni dall'incarico. Una commissione con competenze similari era prevista dai commi da 8 a 12 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, non riassetati nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e, conseguentemente, abrogati.

Per la composizione della commissione consultiva sono previsti tre membri, individuati ai sensi dell'articolo 984-*bis* del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede lo svolgimento a titolo gratuito di funzioni di alta consulenza presso il Ministero della difesa da parte di ufficiali in congedo che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito e siano transitati, a seguito di concorso pubblico, nei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, senza collocamento in fuori ruolo e previa autorizzazione dell'organo di autogoverno.

Il capo II prevede le disposizioni relative al conferimento delle deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione (articoli da 8 a 11).

In particolare, l'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del modello operativo delle Forze armate, al fine di ridefinire, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, la catena di comando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché di realizzare un'effettiva integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa e d'impiego delle Forze armate nella prospettiva di elevarne i livelli di capacità ad operare in contesti multinazionali complessi anche ad elevata intensità. Anche qui, la riforma anticipa le future esigenze di ulteriore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa comune europea.

L'obiettivo - in conformità con le linee tracciate in materia dal *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 116, 120, 121, 138, 147, 148, 158, 170, 173, 176, 187, 188, 193 e 196) - è quello di consentire una più efficace direzione politica delle scelte e un'azione armonica e sinergica delle diverse componenti dello strumento militare, semplificando la struttura decisionale e operativa attuale, mediante una revisione della catena di comando e controllo.

Il sistema vigente vede, infatti, un'applicazione solo parziale del principio della unicità di comando, in ragione delle ancora numerose attribuzioni istituzionali dei Capi di stato maggiore di Forza armata in materia di impiego delle forze in operazioni ed esercitazioni, in materia logistica ed in materia di formazione del personale, con inevitabili duplicazioni e frammentazioni di competenze da cui deriva una imperfetta allocazione delle risorse umane, materiali e finanziarie.

La riorganizzazione della linea di comando, nel rispetto della specificità di ciascuna Forza armata, favorisce inoltre una migliore operatività dello strumento militare in ambito internazionale, grazie ad una più rapida e completa integrazione, a parità di capacità esprimibili e proiettabili, con gli organismi militari di altri Paesi e internazionali, impegnati in operazioni di difesa o di *peace keeping*.

Al fine di transitare da una visione interforze ad una piena realtà interforze delle strutture di comando e controllo esistenti, le misure di intervento devono essere adottate secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- riorganizzazione delle funzioni strategiche di direzione politica, di direzione strategico-militare, di

generazione e approntamento delle forze, di impiego delle forze e di supporto alle medesime [lettera a)], mediante l'adozione di misure finalizzate ad assicurare:

1) la direzione unitaria nelle scelte strategiche, da perseguire nel rispetto della specificità di ciascuna Forza armata, prevedendo a tal fine, ove opportuno, l'istituzione di organi consultivi che assicurino la salvaguardia di tale specificità;

2) la riduzione dei livelli gerarchici e l'unificazione delle competenze, eliminando ogni duplicazione, prevedendo una marcata standardizzazione organizzativa degli stati maggiori e accorpendo le unità e le strutture che svolgono le medesime funzioni;

- valorizzazione della responsabilità affidata, nell'ambito della funzione di direzione strategico-militare, al Capo di stato maggiore della difesa, quale organo tecnico-militare di vertice, nella pianificazione operativa e nell'impiego delle forze in operazioni, anche nei casi in cui è necessaria una sola componente, assicurando il principio dell'unicità di comando, anche ricorrendo all'istituto della delega, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 2 del presente disegno di legge, con norma di diretta applicazione, che modifica nel senso indicato l'articolo 26 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ; l'attuazione di tale principio richiede un complessivo intervento sul codice dell'ordinamento militare che operi una ricognizione delle disposizioni di rango primario, diverse da quelle modificate dal citato articolo 2 del presente disegno di legge, regolanti la specifica funzione e le conseguenti implicazioni nella catena di comando e controllo nelle Forze armate, al fine di armonizzarle e renderle tra loro coerenti [lettera b)];

- valorizzazione delle funzioni dei Capi di stato maggiore delle Forze armate nonché, per i compiti militari affidatigli, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, relative alla generazione e all'approntamento delle forze terrestri, navali e aerospaziali, preservando, anche nel quadro unitario di impiego in una spiccata prospettiva interforze, le specifiche professionalità di ognuna delle quattro Forze armate, individuando e incentivando forme di custodia e promozione dei valori di ciascuna Forza armata, nonché regolando il ruolo di consulenza strategico-militare nelle fasi di concezione e condotta delle operazioni; in definitiva, l'accentramento delle funzioni di comando operativo in favore del Capo di stato maggiore della difesa deve accompagnarsi, in un'ottica di bilanciamento, al rafforzamento delle funzioni dei Capi di stato maggiore delle singole Forze armate in tema di salvaguardia e valorizzazione degli specifici ambiti di componente, nell'ottica di preservare le competenze professionali e il *know how* tecnico ed esperienziale e di rafforzare la loro funzione di *advisor* del Capo di stato maggiore della difesa in campo strategico militare [lettera c)];

- adozione di misure organizzative e ordinarie volte a consentire l'effettiva integrazione in senso interforze delle capacità operative delle Forze armate, eliminando le duplicazioni organizzative, riducendo i livelli gerarchico-funzionali, accorpendo funzioni similari e unificando competenze oggi frammentate, comunque preservando la capacità di operare efficacemente e nel rispetto dei peculiari domini; in conformità alle indicazioni del *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 158), si intende attuare una revisione dello strumento militare che assicuri risparmi di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie, indispensabili per preservare la capacità di operare efficacemente, attraverso il conseguimento di un assetto delle forze realmente integrato [lettera d)];

- adozione di misure volte ad elevare i livelli di integrazione e di interoperabilità delle capacità operative nazionali (funzioni di comando e controllo, formazione e supporto logistico) con quelle delle forze alleate e delle organizzazioni internazionali di riferimento, individuando adeguati assetti e risorse che consentano, in ben individuate aree di gravitazione prioritarie e principali, il comando di forze multinazionali operanti in coalizione nei vari domini e, al di fuori di tali aree, l'allestimento di forze specializzate e integrabili nei dispositivi multinazionali, in modo da potenziare le capacità di prevenzione dei conflitti, rafforzamento delle istituzioni, stabilizzazione post conflittuale e addestramento delle locali forze di sicurezza [lettera e)];

- adozione di misure dirette a realizzare un nuovo sistema di gestione dei livelli di prontezza e preparazione delle forze, fondato su parametri di utilizzabilità, proiettabilità, integrabilità e sostenibilità, tenuto conto del quadro strategico internazionale e delle risorse finanziarie disponibili

[lettera *f*]);

- adozione di misure organizzative e ordinarie intese a realizzare il massimo livello di accorpamento e integrazione dei comandi territoriali delle Forze armate, nonché l'accorpamento, l'integrazione e l'unitarietà di dipendenza dei comandi con funzioni di supporto logistico-territoriale; al riguardo, la unificazione della logistica, ad eccezione di quella di supporto alle forze, con la creazione del Comando logistico della difesa nell'ambito della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica (articolo 31-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del presente disegno di legge) comporta e consente l'accelerazione del processo di integrazione dei comandi logistici e territoriali, al fine di rendere sinergiche e maggiormente convenienti, per economie di scala, la costituzione e l'utilizzo dei servizi di supporto al personale e all'operatività delle forze; consente altresì di avviare la riduzione delle esigenze demaniali attraverso la sopravvivenza di poche strutture polifunzionali, integrate nelle comunità e negli enti locali e con funzione di supporto in caso di calamità, di base per il funzionamento del sistema delle forze di riserva e per la diffusione delle informazioni sulla Difesa, sull'arruolamento del personale e sulle misure di ricollocamento del personale nel mondo civile [lettere *g* e *h*]);

- misure di revisione dell'assetto organizzativo e funzionale della sanità militare secondo criteri interforze, in aggiunta a quelle introdotte dall'articolo 6 del presente disegno di legge, al fine di realizzare l'unificazione delle competenze, oggi frammentate tra i vari enti della Sanità militare [lettera *i*]);

- razionalizzazione della disciplina degli alloggi di servizio e della loro dotazione, al fine di adeguare lo strumento all'avvenuto processo di riorganizzazione delle Forze armate, preservando e temperando le esigenze operative dello strumento militare con quelle di mobilità e reperibilità del personale militare e civile della Difesa [lettera *l*]).

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale militare, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia operativa delle Forze armate.

Gli ambiti di intervento riguardano:

- la rimodulazione della ripartizione degli organici tra le diverse categorie di personale, in modo da assicurare l'abbassamento dell'età media dei militari in servizio, ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, fissata a 150.000 unità dall'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare, da conseguire nei termini e secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91. [lettera *a*]). L'attuale assetto degli organici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (articoli 798 e 798-*bis* del codice dell'ordinamento militare) è il risultato di una serie di interventi normativi succedutisi a partire dagli anni '90 del secolo scorso, che hanno comportato una graduale riduzione delle consistenze complessive del personale militare dalle iniziali 350.000 unità alle attuali 170.000 unità, da ridurre ulteriormente a 150.000 unità a decorrere dal 1° gennaio 2025 ovvero dal diverso termine stabilito con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (articolo 2206-*bis* del codice dell'ordinamento militare). Nell'ambito di tale processo di riduzione si colloca la progressiva trasformazione delle Forze armate, dal modello basato essenzialmente sul personale in servizio di leva al modello costituito interamente da militari professionisti (legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226). In tale contesto sono state istituite le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata, delineandone un possibile percorso professionale che, attraverso un sistema di ferme progressive, di durata complessiva pari a undici anni (articolo 954 del codice dell'ordinamento militare), pone le condizioni per il transito nel servizio permanente, entro determinate aliquote, ovvero, in mancanza, per l'attivazione delle previste misure di agevolazione per il reinserimento nel mondo del lavoro. L'attuazione del modello, comportando una composizione delle Forze armate con personale in servizio permanente, in misura pari a circa l'88 per cento, e personale a tempo determinato, per la restante parte, ha determinato il progressivo innalzamento dell'età media del

personale in servizio, con effetti a scapito dell'efficienza operativa e dell'impiego. La prevista rimodulazione della ripartizione degli organici tra le diverse categorie di personale - in linea con i principi ispiratori contenuti in materia nel *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 169) - dovrà assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'abbassamento della fascia di età media dei militari in servizio con effetti di complessivo «ringiovanimento» delle Forze armate. Per realizzare tale obiettivo si dovrà procedere alla graduale sostituzione di un contingente di personale in servizio permanente, comunque non superiore al cinquanta per cento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare, con un corrispondente contingente di personale in servizio a tempo determinato, da conseguire a decorrere dal 1° gennaio 2035, ovvero dal diverso termine stabilito con le medesime modalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari);

- l'abbassamento del limite di età per il reclutamento dei volontari (da 25 a 22 anni) e la riduzione del periodo complessivo delle ferme (da 11 a 7 anni), prevedendo un sistema di ferme complessivamente non superiore a sette anni, composto di una ferma iniziale e di una successiva unica rafferma, entrambe di durata predeterminata [lettera *b*]). Anche tale misura è intesa a conseguire l'obiettivo del complessivo «ringiovanimento» delle Forze armate, assicurando il reclutamento di personale mediamente più giovane;

- l'assunzione di ulteriori misure per agevolare la collocazione del personale delle Forze armate, negli ambiti lavorativi sia pubblico che privato, in particolare quelle consistenti nella formazione del personale indirizzata al reinserimento nel mondo del lavoro attraverso la predisposizione di un *curriculum* professionale militare e la realizzazione di un registro informatico delle capacità acquisite durante il servizio, diretto a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro [lettera *c*]). Tali misure avranno lo scopo di limitare le criticità rilevate in riferimento all'attuazione delle misure di reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare al termine del servizio previste dagli articoli 1013 e 1014 del codice dell'ordinamento militare;

- l'adeguamento del sistema di avanzamento degli ufficiali in riferimento ai gradi di generale di divisione e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, attualmente caratterizzato dall'attribuzione annuale delle promozioni a scelta in misura tabellare e dall'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri (articoli 1071 e 906 del codice dell'ordinamento militare) a garanzia del rispetto dei limiti organici (cosiddetto avanzamento normalizzato). Il nuovo sistema dovrà collegare l'attribuzione di tali gradi in funzione della necessità di ricoprire precisi incarichi individuati dal Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, nel limite delle dotazioni organiche di cui agli articoli 809-*bis*, 812-*bis* e 818-*bis* del codice dell'ordinamento militare [lettera *d*]);

- la revisione del quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri in relazione ai compiti militari, secondo principi di gestione unitaria e coordinata delle risorse umane. Le misure adottate dovranno assicurare l'adeguata selezione del personale sulla base di procedure comparative e la durata prefissata degli incarichi, secondo criteri uniformi da stabilire con decreto del Ministro della difesa [lettera *e*]);

- la revisione del sistema delle indennità d'impiego operativo per il personale delle Forze armate, in linea con le diverse situazioni d'impiego, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza, previo reperimento di una idonea copertura finanziaria [lettera *f*]).

L'articolo 10 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione del sistema della formazione, al fine di realizzare, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, un sistema della formazione armonico, sinergico e senza duplicazioni, inteso a sviluppare e valorizzare le capacità

professionali del personale militare e civile del Ministero della difesa.

In conformità alle previsioni contenute in materia nel *Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa* (§ 170, da 182 a 186; da 219 a 226, 238 e 247), che assegnano un ruolo centrale alla formazione e all'addestramento, quali leve di valorizzazione delle professionalità, di sviluppo delle capacità di interoperabilità in ambito internazionale e di agevolazione per una eventuale ricollocazione nel mondo del lavoro, gli ambiti di intervento in materia attengono a profili sia organizzativi sia contenutistici.

In riferimento ai profili organizzativi:

- viene confermato l'affidamento alle accademie della formazione tecnico-professionale e caratteriale iniziale degli ufficiali in riferimento a ciascuna Forza armata [lettera b)];
- è prevista l'unificazione e la razionalizzazione delle scuole e dei centri che svolgono attività formativo-addestrative specialistiche e tecniche di tipo simile, che dovranno essere accentrate sulla base delle capacità possedute e della competenza specifica per materia [lettera c)];

Con riguardo ai profili contenutistici, sono previsti:

- la salvaguardia delle peculiarità formative delle singole Forze armate, che manterranno la responsabilità della definizione delle relative dottrine, esigenze formative e dei necessari percorsi di crescita tecnico-professionale [lettera a)];
- l'adozione di un sistema unitario di formazione permanente, adeguato alle diverse professionalità e al contesto di impiego che possa garantire un alto livello di qualità, con percorsi formativi armonizzati a livello nazionale e in linea con gli *standard* internazionali, nell'ottica del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare, condizione necessaria per operare con efficacia ed efficienza all'interno di sistemi integrati multinazionali, anche nella prospettiva di una politica di difesa e sicurezza comune dell'Unione europea [lettera d)];
- lo sviluppo di specifici percorsi formativi in relazione all'impiego, in particolare per il personale destinato agli incarichi internazionali di rappresentanza di maggior rilievo, nonché in materia di acquisizione degli equipaggiamenti delle Forze armate e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature [lettera e)];
- la possibilità di una formazione integrata con i Paesi con i quali l'Italia ha rapporti di alleanza o cooperazione attraverso l'agevolazione della partecipazione del personale militare italiano a corsi di formazione all'estero, con piena valorizzazione e riconoscimento in ambito nazionale e, reciprocamente, la partecipazione di personale appartenente a tali Paesi alla formazione svolta in Italia [lettere f), g)];
- la possibilità di accesso del personale civile, in ragione dell'impiego, ai percorsi formativi militari in un'ottica di valorizzazione delle professionalità possedute e di ottimizzazione e integrazione organizzativa delle attività di formazione [lettera h)];
- l'apertura delle scuole della Difesa a beneficio della collettività, con la previsione di percorsi di formazione aperti a tutto il personale, anche a tempo determinato, nonché a studenti universitari e tecnici specialistici interessati ad acquisire professionalità militari specifiche e competenze spendibili in altri contesti lavorativi, anche per il reinserimento nel mondo del lavoro. A tal fine la disposizione prevede l'adozione di misure intese al riconoscimento dei titoli conseguiti e alla valorizzazione delle esperienze lavorative maturate, nonché la possibilità di sviluppare opportunità di formazione-lavoro anche attraverso il coinvolgimento di strutture aziendali esterne [lettera i)].

L'articolo 11 prevede il procedimento per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del presente disegno di legge.

In particolare, è previsto che:

- i decreti legislativi di cui agli articoli 8, 9 e 10 siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, nonché con i Ministri interessati, sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali e previo parere della Conferenza unificata, di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, per i profili di interesse, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere delle Commissioni parlamentari deve essere espresso entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale i decreti potranno essere in ogni caso adottati; qualora tale termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dagli articoli 8, 9 e 10 per l'adozione dei decreti legislativi, ovvero successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni; se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. (comma 1);

- entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al presente disegno di legge. La *ratio* della previsione di una delega correttiva e integrativa risiede nella duplice esigenza, da un lato, di sperimentare i nuovi assetti ed operare successivamente gli assestamenti che si dovessero rendere necessari o opportuni, dall'altro, di attuare gradualmente una riforma complessa come quella di aggiornamento dello strumento militare nazionale (comma 2);

- i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 possano modificare le disposizioni di diretta applicazione recate dal capo I del presente disegno di legge e che tutti gli interventi normativi siano effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, secondo quanto previsto dall'articolo 2267, comma 2, del medesimo codice (comma 3);

- gli eventuali nuovi o maggiori oneri, se non compensati all'interno degli stessi decreti legislativi, devono trovare copertura in un previo provvedimento legislativo che appresti le necessarie risorse finanziarie (comma 4);

- le risorse che si renderanno eventualmente disponibili in relazione alle minori spese che potranno derivare dall'adozione dei decreti legislativi saranno destinate prevalentemente al finanziamento di misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), del presente disegno di legge (comma 5);

* * *

A titolo puramente indicativo si riporta, di seguito, l'elenco delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare modificate dai singoli articoli del disegno di legge.

TESTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE NOVELLATE

Art. 1. - (*Ministro della difesa*)

Art. 10. *Attribuzioni del Ministro della difesa*

1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;

b) emana, nell'ambito delle attribuzioni del Ministero della difesa, le direttive in materia di politica militare, di politiche industriali, di sviluppo e impiego dello strumento militare, di politiche per il personale, di attività informativa e di sicurezza, nonché di attività tecnico-amministrativa concernenti il settore della Difesa;

c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la strategia di sviluppo tecnologico e industriale, pubblico e privato, di interesse

della Difesa nell'ambito delle relative attribuzioni;

d-bis) propone, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, il disegno di legge di spesa pluriennale, di cui all'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa;

d-ter) sviluppa, in materia di esportazione e di rapporti intergovernativi tesi alla cooperazione militare, politiche di partenariato e di trasferimento di tecnologie, privilegiando gli accordi «Governo a Governo».

2. Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare:

a) sul livello di operatività delle singole Forze armate;

b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile;

c) sull'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale;

d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate;

e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.

3. Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 177.

Art. 14. - Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

1. Il Ministro della difesa si avvale, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 10 a 13, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di uffici di diretta collaborazione aventi competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione.

2. Il Ministro della difesa può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Gli uffici e l'incarico di cui al presente articolo sono disciplinati dal regolamento.

Art. 18-bis. - Organismo indipendente di valutazione della performance. - 1. L'Organismo indipendente di valutazione della *performance* è disciplinato dal regolamento in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Il Ministro della difesa si avvale del supporto dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 536. - Programmi

1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume:

a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;

b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare

riguardo alle eventuali clausole penali.

2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:

a) con legge di spesa pluriennale, ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa, se relativi ad ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale a connotazione strategica;

b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il Governo può procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

3-bis. All'atto della presentazione del disegno di legge di cui al comma 3, lettera a), il Ministro della difesa illustra al Parlamento il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensivo degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo delle capacità, nonché l'elenco dei programmi in corso e il relativo piano pluriennale di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno di essi.

4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego pluriennale di cui al comma 1.

5. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 è svolta dalle competenti strutture del Ministero della difesa.

Art. 2. - (*Vertici militari*)

Art. 25. - (*Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa*)

1. Il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.

2. Il Capo di stato maggiore della difesa:

a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;

b) è gerarchicamente sovraordinato:

1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata;

- 2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma;
- 3) al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, sia se militare sia se civile, per le sole attribuzioni per cui questi non dipende direttamente dal Ministro della difesa;
- c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge.

3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.

Art. 26. - Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:

a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate, nonché della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative, e della direzione unitaria della formazione;

a-bis) predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

a-ter) esercita le funzioni di comando inerenti alle operazioni, nonché alle esercitazioni interforze e multinazionali, eventualmente delegandone la direzione al Vice comandante per le operazioni nel caso di attività interforze, oppure ai Capi di stato maggiore di Forza armata o al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri affinché siano esercitate unicamente tramite i comandi operativi interforze o di singola Forza armata;

b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;

c) adotta le misure organizzative conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3.

2. Il Capo di stato maggiore della difesa dirige, coordina e controlla l'attività di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.

3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.

Art. 27. - Ordinamento dello Stato maggiore della difesa

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni, dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento.

2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.

3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.

Art. 27-bis. - Configurazione della carica di Vice comandante per le operazioni

1. Il Vice comandante per le operazioni:

a) è comandante del Comando operativo di vertice interforze, di cui all'articolo 29, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo;

b) dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e lo supporta nell'esercizio delle sue funzioni di comando operativo delle operazioni e delle esercitazioni interforze e multinazionali;

c) esercita, su delega del Capo di stato maggiore della difesa, le funzioni relative all'impiego delle Forze armate in operazioni nonché in esercitazioni interforze e multinazionali, avvalendosi dei

Comandi operativi delle Forze armate.

2. Al Vice comandante per le operazioni non si applicano gli articoli 1818 e 1094, comma 3.

Art. 28. - Comitato di vertice delle Forze armate

1. Il Comitato di vertice delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa, che lo presiede, e ne fanno parte i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il Direttore nazionale per il personale e gli affari generali e il Vice comandante per le operazioni.

2. Le determinazioni conseguentemente adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, per il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, per il Direttore nazionale per il personale e gli affari generali nonché per il Vice comandante per le operazioni.

3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell'organo sono previste dal regolamento.

Art. 29. - Comando operativo di vertice interforze

1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa e retto dal Vice comandante per le operazioni, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali. Per l'esercizio di tali funzioni si avvale dei Comandi operativi delle Forze armate.

1-bis. Abrogato.

2. Le norme disciplinanti l'ordinamento del Comando operativo di vertice interforze sono stabilite nel regolamento.

Art. 88. - Principi in materia di organizzazione

1. Lo strumento militare è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unità di intervento rapido, preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree, dello spazio nonché alla difesa cibernetica per gli aspetti di propria competenza; è finalizzato, altresì, alla partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace.

2. Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai fini di cui al comma 1, sono limitate al completamento dei comandi, enti e unità in vita.

Art. 102. - Organizzazione operativa dell'Esercito italiano

1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

1-bis). Il Comando delle forze operative terrestri e comando operativo Esercito esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni terrestri di interesse della forza armata e con le esercitazioni e operazioni eventualmente delegate.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

Art. 112. - Organizzazione operativa della Marina militare

1. Il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di squadra nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.

1-bis). Il Comando in capo della Squadra navale esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni navali di interesse della forza armata e con le esercitazioni e operazioni eventualmente delegate.

2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unità navali, i comandi operativi che le

raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.

Art. 143. - *Comando e controllo operativo delle Forze aeree*

1. Il Comando della squadra aerea esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni aeree d'interesse della Forza armata e con le esercitazioni e operazioni eventualmente delegate.

2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo comando interalleato.

Art. 164. - *Attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico*

1. Il Comandante generale è organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri e sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

a) individua i reparti e il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti connessi con le funzioni di polizia militare e la partecipazione a operazioni militari in Italia e all'estero, e ne assicura la disponibilità, nonché l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dal codice, ed è responsabile del relativo addestramento e approntamento;

b) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;

c) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalità attuative della mobilitazione e l'entità delle relative scorte;

d) concorda con la Direzione generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale della difesa;

e) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilità quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attività addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;

f) è responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unità e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

g) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale;

h) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.

2. Il Comandante generale:

a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 177, determina l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalità di funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa;

b) determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee;

c) approva i programmi e impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento e il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma;

d) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri.

3. Il Comandante generale, nel settore tecnico-logistico:

a) determina le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco, le dotazioni e le scorte, la regolamentazione tecnica;

b) sentito, su iniziativa del Capo di stato maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, determina:

1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica;

2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;

3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma.

4. Allo scopo di assicurare efficienza, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale adotta misure di razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico e amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d'istituto e al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l'affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

5. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche e amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante generale, d'intesa con il Segretariato generale della difesa e con la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, è autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.

Art. 1094. - Attribuzione dei gradi di vertice

1. L'ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di stato maggiore della difesa è promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di generale o ammiraglio.

2. La promozione al grado di generale o ammiraglio può essere conferita esclusivamente all'ufficiale generale o ammiraglio di cui al comma 1.

3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale di cui al primo periodo non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.

4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 3, se raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato.

Art. 3. - (Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica)

Sezione II-bis - Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, organi e strutture dipendenti.

Art. 31-bis. Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica

1. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica:

a) è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare o dell'Arma dei carabinieri, con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, nonché tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in possesso di adeguate competenze o di pregresse esperienze nel settore;

b) dipende direttamente dal Ministro della difesa, per le attribuzioni riguardanti l'attuazione delle politiche industriali della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio per le esigenze militari, compresi i profili relativi alle relazioni internazionali, in ambito pubblico e privato d'interesse della Difesa, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le rimanenti attribuzioni, nel quadro delle direttive impartite dal Ministro a norma dell'articolo 26.

2. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se scelto tra gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, è collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita o in comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, a decorrere dalla data della nomina e per

l'intero periodo di durata dell'incarico. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per l'intero periodo di durata dello stesso, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario.

3. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Comandante logistico della difesa o dal Vice direttore nazionale degli armamenti, se militare e più anziano del Comandante logistico della difesa.

Art. 31-ter. - Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica

1. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica:

a) risponde al Ministro dell'attuazione delle direttive in materia di politica industriale di interesse della Difesa, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b);

b) attua, anche sotto i profili delle relazioni internazionali, le politiche di partenariato, di trasferimento di tecnologie e di accordi «Governo a Governo»;

c) predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

d) predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa, le proposte di strategia di sviluppo tecnologico e industriale, pubblico e privato, di interesse della Difesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d);

e) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale della Difesa;

f) è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei mezzi e dei sistemi d'arma;

g) è responsabile della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative.

2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.

Art. 31-quater. - Organi e strutture di supporto del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica

1. Dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica per l'esercizio delle sue attribuzioni dipendono:

a) il Vice direttore nazionale degli armamenti, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, qualora il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica sia civile, oppure tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica sia militare;

b) il Comandante logistico della difesa, scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare;

c) la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, da cui dipendono le strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento e deputate allo svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.

2. Il Vice direttore nazionale degli armamenti, se scelto tra gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, è collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita o in comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, a decorrere dalla data della nomina e per l'intero

periodo di durata dell'incarico. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per l'intero periodo di durata dello stesso, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario.

Art. 31-quinquies. - Attività della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica e relative strutture

1. La Direzione nazionale degli armamenti e della logistica esercita le attività riferite ai seguenti settori:

- a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politica industriale e tecnologica;
- b) ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica;
- c) acquisizione e dismissione di mezzi e sistemi di arma;
- d) infrastrutture e logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative.

2. La Direzione nazionale degli armamenti e della logistica si articola in:

- a) la Direzione nazionale degli armamenti, che è retta dal Vice direttore nazionale degli armamenti e assicura l'acquisizione unitaria di mezzi e sistemi d'arma, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo e le attività riguardanti l'attuazione delle politiche industriali di interesse della Difesa;
- b) il Comando logistico della difesa, che è retto dal Comandante logistico della difesa e assicura l'alta direzione tecnica del comparto logistico e la gestione unitaria delle attività di rifornimento, mantenimento in efficienza, trasporti, infrastrutture, commissariato e servizi tecnici, esclusa la funzione di supporto diretto alle unità operative.

3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, gli organi di cui al comma 2 si avvalgono delle strutture individuate dal regolamento.

Art. 44. - Registro nazionale delle imprese

1. Presso la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale sono corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità indicate nel regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e del Ministro dello sviluppo economico. Le domande sono presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi hanno interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;
- b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia e ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti fini, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

- c) per i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale, l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 8 per le imprese partecipanti e il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera b) per il legale rappresentante del consorzio.
5. Sono iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.
6. Gli iscritti al registro nazionale comunicano al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.
7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione:
- a) le imprese dichiarate fallite;
- b) le imprese cui si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), sono stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o sono stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185;
- d) le imprese i cui legali rappresentanti sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento;
- e) le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.
9. Se è rimosso l'impedimento alla iscrizione, l'impresa può ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
10. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui al comma 8, l'impresa o il consorzio possono esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, a eccezione di quelle oggetto di contestazione. A essi non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni.
11. La Commissione per la tenuta del registro nazionale di cui al comma 1, insediata presso il Ministero della difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti funzioni:
- a) delibera sulla base dei requisiti di cui al comma 4 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;
- b) provvede alla revisione triennale del registro;
- c) fa rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;
- d) formula un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.
12. Le modalità per l'iscrizione al registro e le norme relative al funzionamento della commissione, sono disciplinate nel regolamento.
13. Per l'iscrizione nel registro nazionale gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello il cui contributo si riferisce.

Art. 47. - Classificazione degli enti

1. Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della

difesa si distinguono in:

- a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa, denominati unità;
- b) enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica;
- c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata.

2. Alla indicazione degli enti da ricomprendere nelle categorie definite dal comma 1 si provvede con decreto del Ministro della difesa.

3. Gli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica sono disciplinati nel regolamento.

Art. 54. - *Tribunale militare*

1. Il Tribunale militare è formato:

- a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede;
- b) da più magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2.

2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:

- a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
- b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;

c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

- 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
- 2) il Capo di stato maggiore della difesa;
- 3) l'ufficiale che riveste la carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;
- 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
- 5) il Direttore generale per il personale militare.

3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare.

4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale.

5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso.

6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.

Art. 57. - *Corte militare di appello*

1. La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari.

2. La Corte militare d'appello è formata:

- a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede;
- b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4;
- c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.

3. Le sezioni della Corte sono formate:

- a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, che la presiede;
- b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.

4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:

- a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
- b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;
- c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
 - 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
 - 2) il Capo di stato maggiore della difesa;
 - 3) l'ufficiale che riveste la carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;
 - 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
 - 5) il Direttore generale per il personale militare.

5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.

Art. 105. - Organizzazione logistica dell'Esercito italiano

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-ter, comma 1, lettera g), l'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
- 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

Art. 113. - Organizzazione logistica della Marina militare

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-ter, comma 1, lettera g), l'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata.
- 2. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonché, quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui all'articolo 114, attraverso la dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del regolamento.
- 3. Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento operativo.
- 4. L'Ispettorato di sanità della Marina militare, alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, esercita funzioni di indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria.
- 5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 145. - Comando logistico dell'Aeronautica militare

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-*ter*, comma 1, lettera *g*), il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata.
2. L'articolazione e i compiti del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

Art. 282. - Alloggi ASIR

1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 279, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.
2. Tali locali rimangono nella disponibilità dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.
3. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.

Art. 306. - Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Ogni due anni, entro il mese di marzo, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore non proprietario di altra abitazione nella provincia, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3-*bis*. Al fine di accelerare il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa, mediante un incremento percentuale degli immobili alienati, il prezzo di vendita degli alloggi occupati, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio ai sensi del comma 3, è ridotto, limitatamente alle procedure di alienazione con offerta formalizzata entro il 30 giugno 2015, nella misura del 33 per cento. Di tale riduzione è data evidenza nella comunicazione dell'offerta di vendita con diritto di prelazione dell'alloggio posto in vendita.

4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la Direzione dei lavori e del demanio della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio.

4-*bis*. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico-amministrativa o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione.

5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio individuati per essere destinati a procedure di dismissione in virtù di previgenti disposizioni normative, restano nella disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

Art. 307. - Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa

1. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui all'articolo 306, si applica il presente articolo.

2. Il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui al presente comma.

3. Il programma di cui al comma 2:

- a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;
- b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;
- c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;
- d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

3-*bis*. Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al

termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo 56-*bis*, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione tenuto conto degli investimenti effettuati dal concessionario durante il periodo di concessione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non può essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione. All'Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di concessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso.

4. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire mediante:

- a) la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari;
- b) nuove costruzioni, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, società a partecipazione pubblica e soggetti privati, promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) permuta ai sensi del comma 7.

5. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, si utilizzano il fondo in conto capitale e il fondo di parte corrente di cui all'articolo 619.

6. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del presente articolo entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.

7. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le

procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

8. Il divieto di dismissione temporanea per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e le conseguenze della eventuale dismissione temporanea, rispettivamente previsti dai primi due periodi dell'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano ai beni immobili in uso all'amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell'amministrazione stessa.

9. È salvo quanto disposto dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa, nonché quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10. Il Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, d'intesa con l'Agenzia del demanio;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera *a)* sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-*decies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314;

e) le alienazioni e permuta dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera *b)*, è inferiore a euro 400.000,00;

f) ai fini delle permuta e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545 i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 2.

11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione, nonché di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

c) comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

Art. 324. - *Pubblicità del decreto impositivo - Esecutività - Impugnazioni*

1. Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni.

2. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante manifesti del comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Di tale deposito è effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni.

3. Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, è custodito nell'archivio dello stesso comune.

4. Chiunque può prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto.

5. Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale.

6. In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il Comandante territoriale può ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo.

7. Fatta salva la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, chiunque vi ha interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro della difesa avverso il decreto del Comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalità previsti dal decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199.

8. Di tale diritto e del termine entro il quale può esercitarsi è fatta menzione nei manifesti di cui al presente articolo.

9. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso gerarchico o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 1199 del 1971, il Ministro della difesa può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni alla Direzione dei lavori e del demanio della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione.

Art. 357. - Attività addestrative e tutela ambientale

1. L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.

2. Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di protocolli d'intesa tra l'amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.

Art. 909. - Norme comuni alla riduzione dei quadri

1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:

a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;

b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;

c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;

d) ufficiali in servizio permanente effettivo.

2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:

a) il Capo di stato maggiore della difesa;

b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;

c) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;

d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.

3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.

4. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.

5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facoltà di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa

per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.

8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.

9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.

Art. 1378. - Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale

1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:

a) al Ministro della difesa se si tratti di:

- 1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti;
- 2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata;
- 3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse;
- 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;

b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;

c) al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-industriale, ovvero al sostituto di cui all'articolo 31-*bis*, comma 2;

c-bis) al direttore militare più elevato in grado di cui all'articolo 40, comma 2, per il personale militare dipendente dall'area tecnico-amministrativa;

d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;

e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

- 1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- 2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorità di cui alle lettere *h*) e *i*);

f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, nonché agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato se in congedo;

g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;

h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;

i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano. In caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera *g*).

Art. 1380. - Composizione delle commissioni di disciplina

1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.
2. Quando l'inchiesta formale è disposta dal Ministro della difesa, la commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati dall'articolo 1378, designato dal Ministro stesso; se il giudicando è ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa.
3. Non possono far parte della commissione di disciplina:
 - a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
 - b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
 - c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;
 - d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, Direttore generale, Capo di Gabinetto, nonché gli ufficiali in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro ovvero alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica o del Direttore nazionale per il personale e gli affari generali;
 - e) i militari frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;
 - f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;
 - g) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
 - h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio allorché ha commesso i fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti;
 - i) l'ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;
 - l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
 - m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.

Art. 2190. - Unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa

1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi.
- 1-bis.* Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del sistema costituito dalle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, l'Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale triennale, da approvare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attività anche attraverso il conseguimento della complessiva capacità di operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del predetto triennio, il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, opera una verifica della sostenibilità del sistema industriale dell'Agenzia e, in sede di approvazione del nuovo piano industriale triennale, individua le unità produttive i cui risultati compromettono la stabilità del sistema ed il conseguimento dell'economica gestione dell'Agenzia e per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione coatta amministrativa.

2. L'articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica di cui al medesimo articolo.

3. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.

3-bis. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-*bis*, l'Agenzia è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entro il limite stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 540.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del presente codice.

Art. 4. - (Direttore nazionale per il personale e gli affari generali)

Art. 40. - Configurazione della carica di Direttore nazionale per il personale e gli affari generali

1. Il Direttore nazionale per il personale e gli affari generali:

a) è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

b) dipende direttamente dal Ministro della difesa e acquisisce dal Capo di stato maggiore della difesa le esigenze dell'area tecnico-operativa e in particolare gli indirizzi in tema di contenzioso sull'impiego del personale.

2. Il Direttore nazionale per il personale e gli affari generali, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal direttore militare da lui dipendente più elevato in grado.

Art. 41. - Attribuzioni del Direttore nazionale per il personale e gli affari generali

1. Il Direttore nazionale per il personale e gli affari generali:

a) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa e, in particolare, assicura:

1) il coordinamento dell'azione amministrativa;

2) la gestione del contenzioso della Difesa e l'attività di consulenza giuridica, fatte salve le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

3) la gestione delle risorse umane, fatte salve le competenze in materia di impiego;

4) il coordinamento delle attività inerenti alle onoranze ai caduti;

b) può delegare competenze a un dirigente civile della Difesa oppure a un dirigente nominato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore nazionale per il personale e gli affari generali sono disciplinate nel regolamento.

Art. 42. - Organi di supporto del Direttore nazionale per il personale e gli affari generali

1. Il Direttore nazionale per il personale e gli affari generali per l'esercizio delle sue attribuzioni:

a) ha alle sue dipendenze le strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento;

b) dispone della Direzione nazionale per il personale e gli affari generali, disciplinata dal regolamento.

Capo IV-bis - Registro nazionale delle imprese

Art. 43. Competenze del Segretariato generale della difesa. Abrogato.

Art. 18. Commissario generale per le onoranze ai Caduti

1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le sue funzioni alle dirette dipendenze

del Direttore nazionale per il personale e gli affari generali, il quale ne riferisce al Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso Commissario, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il Commissario e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell'espletamento delle sue funzioni.

2. Le competenze e le funzioni del Commissario generale per le onoranze ai Caduti sono disciplinati nel libro II, titolo II, capo VI, sezione III del presente codice.

Art. 5. - (Comando della formazione interforze e polo per l'alta formazione e la ricerca)

Art. 29-bis. Comando della formazione interforze

1. Il Comando della formazione interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di direzione unitaria della formazione della Difesa e comando della formazione interforze e della ricerca.

2. Le attività relative al Comando della formazione interforze sono svolte dal Centro alti studi della Difesa.

3. Il Comandante della formazione interforze assume anche l'incarico di presidente del Centro alti studi della Difesa.

Art. 214. Individuazione degli istituti

1. Il presente titolo disciplina:

- a) le scuole militari;
- b) gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate;
- c) gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate;
- c-bis) gli istituti di alta formazione degli ufficiali delle Forze armate;
- d) le scuole carabinieri;
- e) le scuole allievi operai.

2. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.

Sezione II - Istituti di formazione superiore e di alta formazione per ufficiali

Art. 224. Istituti di formazione superiore

1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti:

- a) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano;
- b) Istituto di studi militari marittimi;
- c) Istituto di scienze militari aeronautiche;
- d) Scuola ufficiali carabinieri.

Art. 224-bis. Istituti di alta formazione e polo per l'alta formazione e la ricerca

1. L'alta formazione degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti:

- a) Istituto alti studi della Difesa;
- b) Istituto superiore di stato maggiore interforze.

2. Gli istituti di cui al comma 1 e il Centro militare di studi strategici costituiscono il polo per l'alta formazione e la ricerca, posto alle dipendenze del Centro alti studi della Difesa.

Art. 6. - (Ispettorato generale della sanità militare)

Art. 188. - Organi centrali

1. Sono organi centrali della Sanità militare:

- a) l'Ispettorato generale della sanità militare, che rappresenta il vertice sanitario interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, il quale se ne avvale anche come organo di consulenza;
- b) il Collegio medico-legale.

2. L'Ispettorato generale della sanità militare:

- a) emana disposizioni tecniche attuative per i servizi di sanità operativa demandati alle Forze armate;
- b) è l'organo ispettivo per le attività sanitarie delle Forze armate;
- c) è responsabile per l'implementazione delle norme nazionali in materia di sanità;

Art. 191. *Organi direttivi*

1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:

- a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 188, comma 2;
- b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi di sanità operativa di competenza degli enti sanitari di ciascuna Forza armata.

2. Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1 è nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata.

Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o più commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. Ciascuna Commissione è presieduta dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato.

4. Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.

4-bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193. I giudizi della commissione sono definitivi.

Art. 195. - *Strutture sanitarie interforze*

1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono:

- a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario;
- b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;
- c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.

1-bis. L'organizzazione delle strutture di cui al comma 1, poste alle dirette dipendenze dell'Ispettorato generale della sanità militare, è devoluta ad apposita regolamentazione emanata dal Capo di stato maggiore della difesa, il quale assicura la connotazione interforze del personale sanitario e amministrativo che vi presta servizio.

Art. 7. - *(Revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale)*

Art. 165. - *Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego*

1. Il Comandante generale, ferme le altre competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa:

- a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento;
- b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri.

2. Il Comandante generale determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del

Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata.

3. Il Comandante generale è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione unica interforze per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti della commissione superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento.

4. Il Comandante generale esprime in maniera motivata il parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri.

5. Il Comandante generale può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti della commissione di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta formale.

Art. 1034. - Denominazioni e composizione

1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali:

a) la Commissione unica interforze nei riguardi degli ufficiali aventi grado da generale di brigata a generale di divisione e gradi corrispondenti;

b) le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a colonnello e corrispondenti;

c) le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti;

d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.

2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni.

3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:

a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione;

b) Capo di Gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi altra amministrazione;

c) Comandante generale della Guardia di finanza;

d) Consigliere militare del Presidente della Repubblica;

e) Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Non possono, inoltre, far parte delle predette commissioni gli ufficiali:

a) impiegati presso il dipartimento e le agenzie per le informazioni e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) impiegati presso gli enti, comandi o unità internazionali che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale;

c) impiegati presso il Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.

Art. 1035. - Norme procedurali

1. La Commissione unica interforze e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo.

4. Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.

Art. 1036. - *Commissione unica interforze.*

1. La Commissione unica interforze, di cui fanno parte ufficiali che rivestono grado non inferiore a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, è così composta:

a) per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare:

- 1) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;
- 2) Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando, vice presidente;
- 3) Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare;
- 4) Sottocapo di stato maggiore della difesa;
- 5) Vice comandante per le operazioni;
- 6) Comandante della formazione interforze;
- 7) Sottocapo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando;
- 8) Comandante di vertice dell'organizzazione operativa della Forza armata a cui appartiene il valutando;
- 9) Comandante di vertice dell'organizzazione logistica della Forza armata a cui appartiene il valutando;
- 10) Comandante di vertice dell'organizzazione formativa della Forza armata a cui appartiene il valutando;
- 11) il generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, appartenente alla Forza armata del valutando, se nessuno dei membri di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) appartiene a tale Forza armata;

b) per l'Arma dei carabinieri:

- 1) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;
- 2) Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, vice presidente;
- 3) Sottocapo di stato maggiore della difesa;
- 4) i generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.

2. Se alcuno dei membri di cui al comma 1, lettera a), numeri 7), 8), 9) e 10), riveste un grado inferiore a generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, è designato, in qualità di membro della Commissione, un numero pari di generali di corpo d'armata, o grado corrispondente, appartenenti alla Forza armata del valutando, nell'ordine dal più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, esclusi gli ufficiali già compresi tra i membri di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 11).

3. In caso di assenza o di impedimento del Capo di stato maggiore della difesa, assume la presidenza della Commissione unica interforze il Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

4. Sono consultati dalla Commissione unica interforze:

a) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se civile, ovvero per l'Arma dei carabinieri anche se militare, e il Direttore nazionale per il personale e gli affari generali, allorché la valutazione riguarda ufficiali in servizio presso uffici od organi da essi dipendenti;

b) l'ufficiale generale più elevato in grado e, a parità di grado, con maggiore anzianità nel grado appartenente ai ruoli del servizio permanente, rispettivamente, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano, del Corpo del genio della Marina, del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo di commissariato militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, allorché la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.

Art. 1041. - Altri membri delle Commissioni superiori di avanzamento.

1. Il Sottocapo di stato maggiore della difesa nonché il direttore militare di cui all'articolo 40, comma 2, partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dagli articoli precedenti.

2. Sono consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento di Forza armata:

a) il Sottocapo di stato maggiore della difesa, se di Forza armata diversa, quando il valutando presta servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico-operativa;

b) il direttore militare di cui all'articolo 40, comma 2, se di Forza armata diversa, quando il valutando presta servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico-amministrativa.

Art. 1061. - Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali

1. L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni ha reso eccezionali servizi alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

3. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

4. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.

5. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole, a seconda del grado rivestito dall'ufficiale, della Commissione unica interforze ovvero della competente commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.

6. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che è formato dopo la data della decisione del Ministro. Se più ufficiali sono stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.

7. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

Art. 1064. Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali

1. Gli elenchi degli ufficiali idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione.

2. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento.

3. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

3-bis. Per l'approvazione degli elenchi e delle graduatorie, nonché per il corretto esercizio della facoltà di esclusione di cui al comma 1, il Ministro può avvalersi di una commissione consultiva per il controllo di legittimità degli atti e del procedimento. La commissione riferisce al Ministro in ordine agli accertamenti svolti entro trenta giorni decorrenti dalla data di conferimento dell'incarico.

3-ter. La commissione di cui al comma *3-bis* è costituita da tre membri individuati ai sensi dell'articolo 984-*bis*.

Art. 1069. - Cancellazione dai quadri per gli ufficiali

1. L'autorità, che ritiene che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente codice per l'avanzamento, inoltra, nei riguardi dell'ufficiale

stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione unica interforze, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o gradi corrispondenti, la Commissione superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale con il grado di tenente colonnello o colonnello o gradi corrispondenti, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale con altro grado.

3. Fino a quando non interviene la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.

4. L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento.

5. All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

RIORGANIZZAZIONE DEI VERTICI DEL MINISTERO DELLA DIFESA E DELLE RELATIVE STRUTTURE

Art. 1.

(Ministro della difesa)

1. Al fine di adeguare alle esigenze di sicurezza internazionale e di difesa gli strumenti per l'esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo del Ministro della difesa, anche in vista della graduale definizione di una politica di difesa comune europea, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) emana, nell'ambito delle attribuzioni del Ministero della difesa, le direttive in materia di politica militare, di politiche industriali, di sviluppo e impiego dello strumento militare, di politiche per il personale, di attività informativa e di sicurezza nonché di attività tecnico-amministrativa concernenti il settore della Difesa»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la strategia di sviluppo tecnologico e industriale, pubblico e privato, di interesse della Difesa nell'ambito delle relative attribuzioni»;

3) dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) propone, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, il disegno di legge di spesa pluriennale, ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa;

d-ter) sviluppa, in materia di esportazione e di rapporti intergovernativi tesi alla cooperazione militare, politiche di partenariato e di trasferimento di tecnologie, privilegiando gli accordi "Governo a Governo»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Uffici di diretta collaborazione del Ministro*) - 1. Il Ministro della difesa si avvale, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 10 a 13, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di uffici di diretta collaborazione aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione.

2. Il Ministro della difesa può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Gli uffici e l'incarico di cui al presente articolo sono disciplinati dal regolamento»;

c) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - *Organismo indipendente di valutazione della performance* - 1. L'Organismo indipendente di valutazione della *performance* è disciplinato dal regolamento in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Il Ministro della difesa si avvale del supporto dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286»;

d) all'articolo 536:

1) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con legge di spesa pluriennale, ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa, se relativi ad ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale a connotazione strategica»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'atto della presentazione del disegno di legge di cui al comma 3, lettera a), il Ministro della difesa illustra al Parlamento il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensivo degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo delle capacità, nonché l'elenco dei programmi in corso e il relativo piano pluriennale di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno di essi».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Vertici militari)

1. Al fine di garantire il migliore esercizio della funzione di direzione strategico-militare, assicurando, nella prospettiva di una maggiore efficacia complessiva dello strumento militare, una maggiore integrazione interforze e l'effettiva unicità di comando, anche per le future esigenze di ulteriore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa comune europea, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, sia se militare sia se civile, per le sole attribuzioni per cui questi non dipende direttamente dal Ministro della difesa»;

b) all'articolo 26, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate, nonché della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative, e della direzione unitaria della formazione»;

2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) predisporre, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

a-ter) esercita le funzioni di comando inerenti alle operazioni, nonché alle esercitazioni interforze e multinazionali, eventualmente delegandone la direzione al Vice comandante per le operazioni nel caso di attività interforze, oppure ai Capi di stato maggiore di Forza armata o al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri affinché siano esercitate unicamente tramite i comandi operativi interforze o di singola Forza armata»;

c) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni, dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento»;

d) nella sezione II del capo III del titolo III del libro primo, prima dell'articolo 28, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. - (*Configurazione della carica di Vice comandante per le operazioni*) - 1. Il Vice comandante per le operazioni:

a) è comandante del Comando operativo di vertice interforze, di cui all'articolo 29, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo;

b) dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e lo supporta nell'esercizio delle sue funzioni di comando operativo delle operazioni e delle esercitazioni interforze e multinazionali;

c) esercita, su delega del Capo di stato maggiore della difesa, le funzioni relative all'impiego delle Forze armate in operazioni nonché in esercitazioni interforze e multinazionali, avvalendosi dei Comandi operativi delle Forze armate.

2. Al Vice comandante per le operazioni non si applicano gli articoli 1818 e 1094, comma 3»;

e) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Comitato di vertice delle Forze armate*) - 1. Il Comitato di vertice delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa, che lo presiede, e ne fanno parte i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il Direttore nazionale per il personale e gli affari generali e il Vice comandante per le operazioni.

2. Le determinazioni conseguentemente adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, per il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, per il Direttore nazionale per il personale e gli affari generali nonché per il Vice comandante per le operazioni.

3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell'organo sono previste dal regolamento»;

f) all'articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa e retto dal Vice comandante per le operazioni, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali. Per l'esercizio di tali funzioni si avvale dei Comandi operativi delle Forze armate»;

2) il comma 1-bis è abrogato;

g) all'articolo 88, comma 1:

1) le parole: «terrestri, navali e aeree» sono soppresse;

2) dopo le parole: «vie di comunicazione marittime e aeree» sono inserite le seguenti: «, dello spazio nonché alla difesa cibernetica per gli aspetti di propria competenza»;

h) all'articolo 102, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Comando delle forze operative terrestri e comando operativo Esercito esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni terrestri di interesse della Forza armata e con le esercitazioni e operazioni eventualmente delegate»;

i) all'articolo 112, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Comando in capo della Squadra navale esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni navali di interesse della Forza armata e con le esercitazioni e operazioni eventualmente delegate»;

l) all'articolo 143, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comando della squadra aerea esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni aeree d'interesse della Forza armata e con le esercitazioni e operazioni eventualmente delegate»;

m) all'articolo 164:

l) al comma 1, lettera *e)*, la parola: «operativo» è soppressa;

2) al comma 5, dopo le parole: «il Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e con la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica»;

n) all'articolo 1094, comma 3, le parole: «Segretario generale del Ministero della difesa, durano in carica non meno di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale di cui al primo periodo non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può essere disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio».

2. All'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato».

3. Nei casi in cui dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera *n)*, trova applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, il Ministero della difesa comunica l'ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica)

1. Al fine di assicurare l'unitarietà nell'esercizio della funzione di supporto logistico alle forze, esclusa la logistica di aderenza riferita a ciascuna Forza armata, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 31, è inserita la seguente sezione:

«Sezione II-bis

Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, organi e strutture dipendenti

Art. 31-bis. - *(Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica)*. - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica:

a) è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare o dell'Arma dei carabinieri, con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, nonché tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in possesso di adeguate competenze o di pregresse esperienze nel settore;

b) dipende direttamente dal Ministro della difesa, per le attribuzioni riguardanti l'attuazione delle politiche industriali della Difesa, della sicurezza e dell'aerospazio per le esigenze militari, compresi i profili relativi alle relazioni internazionali, in ambito pubblico e privato di interesse della Difesa, e dal

Capo di stato maggiore della difesa per le rimanenti attribuzioni, nel quadro delle direttive impartite dal Ministro a norma dell'articolo 26.

2. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se scelto tra gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, è collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita o in comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, a decorrere dalla data della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per l'intero periodo di durata dello stesso, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario.

3. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Comandante logistico della difesa o dal Vice direttore nazionale degli armamenti, se militare e più anziano del Comandante logistico della difesa.

Art. 31-ter. - (Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica). -

1. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica:

a) risponde al Ministro dell'attuazione delle direttive in materia di politica industriale di interesse della Difesa, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b);

b) attua, anche sotto i profili delle relazioni internazionali, le politiche di partenariato, di trasferimento di tecnologie e di accordi "Governo a Governo";

c) predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

d) predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa, le proposte di strategia di sviluppo tecnologico e industriale, pubblico e privato, di interesse della Difesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d);

e) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale della Difesa;

f) è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei mezzi e dei sistemi d'arma;

g) è responsabile della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative.

2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.

Art. 31-quater. - (Organi e strutture di supporto del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica). - 1. Dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica per l'esercizio delle sue attribuzioni dipendono:

a) il Vice direttore nazionale degli armamenti, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, qualora il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica sia civile, oppure tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica sia militare;

b) il Comandante logistico della difesa, scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare;

c) la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, da cui dipendono le strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento e deputate allo svolgimento delle funzioni attribuite al

Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.

2. Il Vice direttore nazionale degli armamenti, se scelto tra gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, è collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita o in comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, a decorrere dalla data della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per l'intero periodo di durata dello stesso, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario.

Art. 31-*quinquies*. - (*Attività della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica e relative strutture*). - 1. La Direzione nazionale degli armamenti e della logistica esercita le attività riferite ai seguenti settori:

- a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politica industriale e tecnologica;
- b) ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica;
- c) acquisizione e dismissione di mezzi e sistemi di arma;
- d) infrastrutture e logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative.

2. La Direzione nazionale degli armamenti e della logistica si articola in:

- a) la Direzione nazionale degli armamenti, che è retta dal Vice direttore nazionale degli armamenti e assicura l'acquisizione unitaria di mezzi e sistemi d'arma, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo e le attività riguardanti l'attuazione delle politiche industriali di interesse della Difesa;
- b) il Comando logistico della difesa, che è retto dal Comandante logistico della difesa e assicura l'alta direzione tecnica del comparto logistico e la gestione unitaria delle attività di rifornimento, mantenimento in efficienza, trasporti, infrastrutture, commissariato e servizi tecnici, esclusa la funzione di supporto diretto alle unità operative.

3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, gli organi di cui al comma 2 si avvalgono delle strutture individuate dal regolamento»;

b) all'articolo 44, comma 1, le parole: «Presso il Segretariato generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Presso la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica»;

c) all'articolo 47:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica sono disciplinati nel regolamento»;

d) all'articolo 54, comma 2, lettera c), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) l'ufficiale che riveste la carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;

e) all'articolo 57, comma 4, lettera c), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) l'ufficiale che riveste la carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;

f) all'articolo 105, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-*ter*, comma 1, lettera g), l'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito»;

g) all'articolo 113, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-*ter*, comma 1, lettera g), l'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle

componenti specialistiche di Forza armata»;

h) all'articolo 145, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-ter, comma 1, lettera g), il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata»;

i) all'articolo 282, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;

l) agli articoli 306, comma 4, 307, comma 10, alinea e lettere a) e b), e 324, comma 10, le parole: «del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica»;

m) all'articolo 357, comma 1, le parole: «dal segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;

n) all'articolo 909, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;

o) all'articolo 1378, comma 1:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-industriale, ovvero al sostituto di cui all'articolo 31-bis, comma 2»;

2) dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) al direttore militare più elevato in grado di cui all'articolo 40, comma 2, per il personale militare dipendente dall'area tecnico-amministrativa»;

p) all'articolo 1380, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, Direttore generale, Capo di Gabinetto, nonché gli ufficiali in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro ovvero alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica o del Direttore nazionale per il personale e gli affari generali»;

q) all'articolo 2190, comma 2, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Direttore nazionale per il personale e gli affari generali)

1. Al fine di rimodulare l'ambito delle funzioni tecnico-amministrative in coerenza con il nuovo assetto delle funzioni strategico-militari e di supporto alle forze, nell'ottica del conseguimento di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - *(Configurazione della carica di Direttore nazionale per il personale e gli affari generali)*. -

1. Il Direttore nazionale per il personale e gli affari generali:

a) è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

b) dipende direttamente dal Ministro della difesa e acquisisce dal Capo di stato maggiore della difesa

le esigenze dell'area tecnico-operativa e in particolare gli indirizzi in tema di contenzioso sull'impiego del personale.

2. Il Direttore nazionale per il personale e gli affari generali, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sostituito dal direttore militare da lui dipendente più elevato in grado»;

b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Art. 41. - (*Attribuzioni del Direttore nazionale per il personale e gli affari generali*). - 1. Il Direttore nazionale per il personale e gli affari generali:

a) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa e, in particolare, assicura:

1) il coordinamento dell'azione amministrativa;

2) la gestione del contenzioso della Difesa e l'attività di consulenza giuridica, fatte salve le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

3) la gestione delle risorse umane, fatte salve le competenze in materia di impiego;

4) il coordinamento delle attività inerenti alle onoranze ai caduti;

b) può delegare competenze a un dirigente civile della Difesa oppure a un dirigente nominato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore nazionale per il personale e gli affari generali sono disciplinate nel regolamento»;

c) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - (*Organi di supporto del Direttore nazionale per il personale e gli affari generali*). - 1. Il Direttore nazionale per il personale e gli affari generali per l'esercizio delle sue attribuzioni:

a) ha alle sue dipendenze le strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento;

b) dispone della Direzione per il personale e gli affari generali, disciplinata dal regolamento»;

d) al titolo III del libro primo, la partizione del capo IV: «Sezione II - Segretariato generale della difesa» è sostituita dalla seguente: «Capo IV-bis - Registro nazionale delle imprese»;

e) l'articolo 43 è abrogato;

f) all'articolo 18, comma 1, le parole: «del Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «del Direttore nazionale per il personale e gli affari generali, il quale ne riferisce al Ministro della difesa»;

g) fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, le parole: «Segretario generale della difesa» e «Segretariato generale della difesa», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Direttore nazionale per il personale e gli affari generali» e «Direzione nazionale per il personale e gli affari generali».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(*Comando della formazione interforze e polo per l'alta formazione e la ricerca*)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di una formazione armonica, sinergica e senza duplicazioni, connotata da una direzione unitaria che ne permetta lo sviluppo secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - (*Comando della formazione interforze*). - 1. Il Comando della formazione interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di direzione unitaria della formazione della Difesa e comando della formazione interforze e della ricerca.

2. Le attività relative al Comando della formazione interforze sono svolte dal Centro alti studi della Difesa.

3. Il Comandante della formazione interforze assume anche l'incarico di presidente del Centro alti studi della Difesa»;

b) all'articolo 214, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) gli istituti di alta formazione degli ufficiali delle Forze armate»;

c) al libro primo, titolo VI, capo III, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Istituti di formazione superiore e di alta formazione per ufficiali»;

d) l'articolo 224 è sostituito dal seguente:

«Art. 224. - (*Istituti di formazione superiore*). - 1. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti:

a) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano;

b) Istituto di studi militari marittimi;

c) Istituto di scienze militari aeronautiche;

d) Scuola ufficiali carabinieri»;

e) dopo l'articolo 224 è inserito il seguente:

«Art. 224-bis. - (*Istituti di alta formazione e polo per l'alta formazione e la ricerca*). - 1. L'alta formazione degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti:

a) Istituto alti studi della Difesa;

b) Istituto superiore di stato maggiore interforze.

2. Gli istituti di cui al comma 1 e il Centro militare di studi strategici costituiscono il polo per l'alta formazione e la ricerca, posto alle dipendenze del Centro alti studi della Difesa».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(*Ispettorato generale della sanità militare*)

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria della Sanità militare interforze in un'ottica di ottimizzazione dell'esercizio delle funzioni e di razionalizzazione delle relative strutture, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 188 è sostituito dal seguente:

«Art. 188. - (*Organi centrali*). - 1. Sono organi centrali della Sanità militare:

a) l'Ispettorato generale della sanità militare, che rappresenta il vertice sanitario interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, il quale se ne avvale anche come organo di consulenza;

b) il Collegio medico-legale.

2. L'Ispettorato generale della sanità militare:

a) emana disposizioni tecniche attuative per i servizi di sanità operativa demandati alle Forze armate;

b) è l'organo ispettivo per le attività sanitarie delle Forze armate;

c) è responsabile per l'implementazione delle norme nazionali in materia di sanità»;

b) all'articolo 191, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «all'articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 188, comma 2»;

2) alla lettera b), le parole: «svolti dagli enti sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «di sanità operativa di competenza degli enti sanitari»;

c) all'articolo 195, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'organizzazione delle strutture di cui al comma 1, poste alle dirette dipendenze dell'Ispettorato generale della sanità militare, vertice sanitario interforze, è devoluta ad apposita regolamentazione

emanata dal Capo di stato maggiore della difesa, il quale assicura la connotazione interforze del personale sanitario e amministrativo che vi presta servizio».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale)

1. Al fine di razionalizzare, in senso riduttivo e nell'ottica del perseguimento di una maggiore integrazione interforze, l'assetto delle commissioni che esprimono i giudizi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate con grado dirigenziale, rimodulandone altresì la competenza, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165, comma 3:

1) le parole: «vice presidente della commissione di vertice» sono sostituite dalle seguenti: «vice presidente della commissione unica interforze»;

2) le parole: «delle commissioni di vertice e» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;

b) all'articolo 1034, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la Commissione unica interforze nei riguardi degli ufficiali aventi grado da generale di brigata a generale di divisione e gradi corrispondenti»;

2) alla lettera b), le parole: «generale di brigata» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;

c) all'articolo 1035, comma 1, le parole: «Le Commissioni di vertice» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione unica interforze»;

d) l'articolo 1036 è sostituito dal seguente:

«Art. 1036. - (*Commissione unica interforze*). - 1. La Commissione unica interforze, di cui fanno parte ufficiali che rivestono grado non inferiore a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, è così composta:

a) per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare:

1) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;

2) Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando, vice presidente;

3) Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare;

4) Sottocapo di stato maggiore della difesa;

5) Vice comandante per le operazioni;

6) Comandante della formazione interforze;

7) Sottocapo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando;

8) Comandante di vertice dell'organizzazione operativa della Forza armata a cui appartiene il valutando;

9) Comandante di vertice dell'organizzazione logistica della Forza armata a cui appartiene il valutando;

10) Comandante di vertice dell'organizzazione formativa della Forza armata a cui appartiene il valutando;

11) il generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, appartenente alla Forza armata del valutando, se nessuno dei membri di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) appartiene a tale Forza armata;

b) per l'Arma dei carabinieri:

1) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;

2) Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, vice presidente;

3) Sottocapo di stato maggiore della difesa;

4) i generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.

2. Se alcuno dei membri di cui al comma 1, lettera a), numeri 7), 8), 9) e 10), riveste un grado inferiore a generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, è designato, in qualità di membro della Commissione, un numero pari di generali di corpo d'armata, o grado corrispondente, appartenenti alla Forza armata del valutando, nell'ordine dal più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, esclusi gli ufficiali già compresi tra i membri di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 11).

3. In caso di assenza o di impedimento del Capo di stato maggiore della difesa, assume la presidenza della Commissione unica interforze il Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

4. Sono consultati dalla Commissione unica interforze:

a) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se civile, ovvero per l'Arma dei carabinieri anche se militare, e il Direttore nazionale per il personale e gli affari generali, allorché la valutazione riguarda ufficiali in servizio presso uffici od organi da essi dipendenti;

b) l'ufficiale generale più elevato in grado e, a parità di grado, con maggiore anzianità nel grado appartenente ai ruoli del servizio permanente, rispettivamente, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano, del Corpo del genio della Marina, del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo di commissariato militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, allorché la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva Arma o Corpo»;

e) l'articolo 1041 è sostituito dal seguente:

«Art. 1041. - (*Altri membri delle Commissioni superiori di avanzamento*). - 1. Il Sottocapo di stato maggiore della difesa nonché il direttore militare di cui all'articolo 40, comma 2, partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dagli articoli precedenti.

2. Sono consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento di Forza armata:

a) il Sottocapo di stato maggiore della difesa, se di Forza armata diversa, quando il valutando presta servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico-operativa;

b) il direttore militare di cui all'articolo 40, comma 2, se di Forza armata diversa, quando il valutando presta servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico-amministrativa»;

f) all'articolo 1061, comma 5, dopo le parole: «previo parere favorevole» sono inserite le seguenti: «, a seconda del grado rivestito dall'ufficiale, della Commissione unica interforze ovvero»;

g) all'articolo 1064, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per l'approvazione degli elenchi e delle graduatorie, nonché per il corretto esercizio della facoltà di esclusione di cui al comma 1, il Ministro può avvalersi di una commissione consultiva per il controllo di legittimità degli atti e del procedimento. La commissione riferisce al Ministro in ordine agli accertamenti svolti entro trenta giorni decorrenti dalla data di conferimento dell'incarico.

3-ter. La commissione di cui al comma 3-bis è costituita da tre membri individuati ai sensi dell'articolo 984-bis»;

h) all'articolo 1069, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione unica interforze, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o gradi corrispondenti, la Commissione superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale con il grado di tenente colonnello o colonnello o gradi corrispondenti, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale con altro grado».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

DELEGHE AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL MODELLO OPERATIVO DELLE FORZE ARMATE, IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, NONCHÉ PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE

Art. 8.

(Delega al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate)

1. Al fine di ridefinire, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, la catena di comando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché di realizzare un'effettiva integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa e d'impiego delle Forze armate nella prospettiva di elevarne i livelli di capacità a operare in contesti multinazionali complessi anche a elevata intensità nonché in vista delle future esigenze di ulteriore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa comune europea, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, per le funzioni di direzione politica, di direzione strategico-militare, di generazione e approntamento delle forze, di impiego delle forze e di supporto alle medesime, misure di ridefinizione della catena di comando e controllo assicurando, per ciascuna funzione:

1) la direzione unitaria, salvaguardando le specificità di ogni Forza armata anche attraverso l'istituzione di organi collegiali consultivi al vertice dell'organizzazione;

2) la riduzione dei livelli gerarchici e l'unificazione delle competenze eliminando ogni duplicazione, prevedendo una marcata standardizzazione organizzativa degli stati maggiori e accorpendo le unità e le strutture che svolgono le medesime funzioni;

b) prevedere misure di valorizzazione della responsabilità affidata, nell'ambito della funzione di direzione strategico-militare, al Capo di stato maggiore della difesa, quale organo tecnico-militare di vertice, nella pianificazione operativa e nell'impiego delle forze in operazioni, anche nei casi in cui è necessaria una sola componente, assicurando il principio dell'unicità di comando, anche ricorrendo all'istituto della delega;

c) prevedere misure di valorizzazione delle funzioni dei Capi di stato maggiore delle Forze armate e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, nella generazione e nell'approntamento delle forze terrestri, navali e aerospaziali, anche incentivando iniziative e forme di custodia e promozione di valori, specificità e professionalità e regolandone il ruolo di consulenza a livello strategico-militare nelle fasi di concezione e condotta delle operazioni;

d) prevedere misure organizzative e ordinarie volte a consentire, nel rispetto degli specifici domini di azione di ciascuna componente, l'effettiva integrazione in senso interforze delle capacità operative delle Forze armate, attraverso l'eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali, la razionalizzazione e rimodulazione in riduzione, ove possibile, dei livelli gerarchici e organizzativi, la semplificazione delle procedure;

e) prevedere le misure necessarie a elevare i livelli di integrazione delle capacità operative nazionali con quelle delle forze delle organizzazioni internazionali di riferimento e della migliore interoperabilità con quelle degli alleati, individuando e predisponendo adeguati assetti e risorse che consentano il comando di forze multinazionali operanti in coalizione nei vari domini nelle aree di gravitazione principale e, al di fuori di esse, l'allestimento di forze specializzate e integrabili nei dispositivi multinazionali, nonché potenziando le capacità di prevenzione dei conflitti, rafforzamento delle istituzioni, stabilizzazione *post* conflittuale e addestramento delle locali forze di sicurezza;

f) prevedere misure volte a realizzare un sistema di gestione dei livelli di prontezza e approntamento delle forze che, tenuto conto del quadro strategico internazionale e delle risorse finanziarie disponibili, risponda a criteri di utilizzabilità, proiettabilità, integrabilità e sostenibilità;

- g) prevedere ulteriori misure organizzative e ordinarie intese a realizzare il massimo livello di accorpamento e integrazione dei comandi territoriali delle Forze armate, sia con riguardo a sedimi, infrastrutture e strutture demaniali, sia con riguardo alle funzioni in materia di arruolamento del personale, di misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare congedato senza demerito, nonché di diffusione delle informazioni sulle attività istituzionali della Difesa, preservando in ogni caso il raccordo con le comunità e gli enti territoriali e locali, onde assicurare i concorsi necessari in caso di calamità e garantire la corretta gestione delle forze di riserva;
- h) prevedere misure di semplificazione organizzativa intese a realizzare l'accorpamento, l'integrazione e l'unitarietà di dipendenza dei comandi con funzioni di supporto logistico-territoriale;
- i) prevedere misure di revisione dell'assetto organizzativo e funzionale della sanità militare secondo criteri interforze;
- l) razionalizzare la disciplina degli alloggi di servizio e la loro dotazione, in funzione dell'avvenuto processo di riorganizzazione delle Forze armate, preservando e temperando le esigenze operative dello strumento militare con quelle di mobilità e reperibilità del personale militare e civile della Difesa.

Art. 9.

(Delega al Governo in materia di personale delle Forze armate)

1. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia operativa delle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, fissata a 150.000 unità dall'articolo 798 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da conseguire nei termini e secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91, rimodulare la ripartizione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 798-bis del predetto codice, da conseguire a decorrere dal 1° gennaio 2035 ovvero dal diverso termine stabilito con le medesime modalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in modo da assicurare l'abbassamento dell'età media dei militari in servizio, prevedendo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la graduale sostituzione di un contingente di personale in servizio permanente, non superiore al 50 per cento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del medesimo codice, con un corrispondente contingente di personale in servizio a tempo determinato, coordinando altresì il periodo transitorio riferito al conseguimento degli obiettivi di riduzione di cui alla legge n. 244 del 2012 con quello successivo connesso alla rimodulazione di cui alla presente lettera;
- b) abbassare a ventidue anni compiuti l'età massima per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari in ferma delle Forze armate e prevedere un sistema di ferme complessivamente non superiore a sette anni, in modo da consentire un primo periodo di servizio, di durata predeterminata, e un'eventuale seconda e ultima rafferma, anch'essa predeterminata;
- c) prevedere, allo scopo di limitare le criticità esistenti connesse al reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare al termine del servizio, ulteriori misure per agevolare la collocazione del personale delle Forze armate, negli ambiti lavorativi sia pubblico che privato, secondo criteri di tutela crescente, comprese quelle consistenti nella formazione professionale indirizzata al reinserimento attraverso la costruzione di uno specifico *curriculum* professionale militare e la realizzazione di un registro informatico delle capacità acquisite durante il servizio, diretto a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- d) adeguare il sistema di avanzamento ai gradi di generale di divisione e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, in modo da consentirne l'attribuzione in funzione della necessità di ricoprire specifici incarichi definiti dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, nel limite delle dotazioni organiche di cui agli articoli 809-bis, 812-bis e 818-bis del codice di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

e) rivedere il quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri Dicasteri del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri in relazione ai compiti militari, secondo principi di gestione unitaria e coordinata delle risorse umane, in modo da assicurare la selezione del personale mediante procedure comparative e la durata prefissata degli incarichi, secondo criteri uniformi da stabilire con decreto del Ministro della difesa;

f) revisionare in maniera armonica, in linea con le diverse situazioni d'impiego, il sistema delle indennità d'impiego operativo per il personale delle Forze armate, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza, previo reperimento di una idonea copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

Art. 10.

(Delega al Governo per la riorganizzazione del sistema della formazione)

1. Al fine di realizzare, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, un sistema della formazione armonico, sinergico e senza duplicazioni, inteso a sviluppare e valorizzare le capacità professionali del personale militare e civile del Ministero della difesa, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nell'esercizio della direzione unitaria della formazione e del comando unitario della formazione interforze, siano salvaguardate le peculiarità formative che rappresentano il patrimonio di professionalità delle singole Forze armate, mantenendo a ciascuna di esse la responsabilità della definizione delle relative dottrine ed esigenze formative e dei necessari percorsi di crescita tecnico-professionale;

b) prevedere che alle accademie militari sia mantenuto l'affidamento della formazione tecnico-professionale e caratteriale iniziale degli ufficiali in riferimento a ciascuna Forza armata;

c) prevedere l'unificazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri che svolgono attività formativo-addestrative specialistiche e tecniche di tipo simile, accentrandoli sulla base delle capacità possedute e della competenza specifica per materia;

d) prevedere l'adozione di un sistema unitario di formazione permanente, adeguato alle esigenze specifiche delle diverse professionalità, articolando i percorsi formativi in modo che siano armonizzati a livello nazionale e rispondenti agli *standard* internazionali, nell'ottica del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare, necessaria per operare con efficacia ed efficienza all'interno di sistemi integrati multinazionali, anche nella prospettiva di una politica di difesa e sicurezza comune dell'Unione europea;

e) prevedere:

1) specifici percorsi formativi per il personale destinato agli incarichi internazionali di rappresentanza di maggior rilievo e per il personale impiegato presso le articolazioni della Difesa con competenza in materia di acquisizione degli equipaggiamenti delle Forze armate;

2) percorsi di formazione, aggiornamento e informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature;

f) agevolare la partecipazione del personale militare ad attività di formazione all'estero, con piena valorizzazione e riconoscimento in ambito nazionale;

g) ampliare l'offerta formativa e addestrativa sul territorio nazionale a favore del personale appartenente alle forze armate di Paesi con i quali sussistono rapporti di alleanza o cooperazione;

h) prevedere l'accesso del personale civile ai percorsi formativi militari che presentino una comune matrice in relazione alle competenze da acquisire, in un'ottica di valorizzazione e pieno impiego delle professionalità possedute e in previsione di un'elevata integrazione organizzativa delle attività di formazione;

i) prevedere percorsi di formazione a favore di tutto il personale, in particolare per quello in servizio a tempo determinato, nonché di studenti universitari e tecnici specialistici, tesi ad acquisire professionalità militari specifiche, con particolare riguardo all'impiego in ambienti difficili, e competenze spendibili in altri contesti lavorativi, anche tramite il coinvolgimento di strutture aziendali esterne, al fine di assicurare pari opportunità di lavoro e di carriera, nonché misure intese al riconoscimento dei titoli conseguiti durante il servizio e alla valorizzazione delle esperienze lavorative maturate.

Art. 11.

(Procedimento comune per l'esercizio delle deleghe)

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono adottati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, nonché con i Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, per i profili di interesse, sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali, e sono trasmessi, corredati di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dagli articoli 8, 9 e 10, per l'adozione dei decreti legislativi, ovvero successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
3. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 possono introdurre modifiche anche alle disposizioni di diretta applicazione previste dal capo I della presente legge e sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2267, comma 2, del medesimo codice, ovvero tramite la formulazione di norme con esso organicamente coordinate.
4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi, di cui ai commi 1 e 2, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo contestualmente o successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. In questo caso, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di dodici mesi.
5. Una quota delle ulteriori risorse derivanti da eventuali risparmi di spesa conseguenti all'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 e aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, valutate in termini di indebitamento netto, confluisce in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa da utilizzare, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per il finanziamento delle misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c*). La restante quota delle risorse, valutata in termini di indebitamento netto, di cui al precedente periodo confluisce, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei fondi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
6. Nell'ambito della relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 10, comma 2,

del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, il Governo riferisce in ordine allo stato di attuazione dei decreti legislativi di cui al presente capo.

